

Contratto di assicurazione multirischio per l'Avvocato e il Praticante Avvocato

SaraLex

Modello: 11AVV **Edizione:** 05/2022

Set Informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP – Documento Informativo Precontrattuale
- DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione

Modello: SINF11AVV **Edizione:** 05/2022

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile professionale dell'Avvocato o Praticante quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi per fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività forense.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni (patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, per fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale in qualità di Avvocato o Praticante, e,a titolo esemplificativo e non esaustivo,
 - attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri;
 - atti preordinati, connessi o consequenziali allo svolgimento dell'attività professionale;
 - consulenza e/o assistenza stragiudiziale;
 - redazione di pareri o contratti;
 - fatto colposo o doloso degli Addetti (esclusi i titolari e i soci) e dei Sostituti Processuali;
 - errato trattamento dei dati personali di terzi, compresi clienti;
 - attività di elaborazione dei dati dei propri clienti;
 - perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di somme di denaro, preziosi o titoli al portatore;
 - rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
 - attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore e di amministratore di sostegno, tutore di incapaci;
 - attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere;
 - multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi.
- ✓ Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:
 - la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso, nominativamente indicati in polizza;
 - prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.
- ✓ RCT da conduzione dell'ufficio
- ✓ Incendio
- ✓ Furto
- ✓ Elettronica
- ✓ Infortuni



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerate terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- ✗ i collaboratori, i dipendenti, i sostituti processuali e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto, sopra indicato, che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato;
- ✗ le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C..



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia non vale per:

- ! multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato;
- ! RC derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle SpA;
- ! attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- ! attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti;
- ! attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis cpc;
- ! omissioni nella stipulazione/modifica/variazione di polizze di assicurazione;
- ! attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali;
- ! perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi;
- ! apposizione del visto di conformità e asseverazione per gli studi di settore e certificazione tributaria; esercizio dell'attività di Trust;
- ! errori di programmazione/realizzazione di software;
- ! perdite patrimoniali per discriminazioni e mobbing;
- ! attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione;
- ! responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata;
- ! attività di responsabile di CAAF;
- ! danni punitivi o esemplari.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, purché fatturata in Italia, e per le richieste di risarcimento originare da comportamenti posti in essere nel mondo intero relativi a fattispecie oggetto della copertura assicurativa.



Che obblighi ho?

Stipula del contratto - In sede di conclusione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono fornire tutte le informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società.

Corso del contratto - In corso di contratto il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C..



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Escludendo contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia. Per i contratti acquistati on line, è previsto il solo pagamento mediante carta di credito.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

Il contratto non prevede l'adeguamento automatico (indicizzazione) del premio e delle somme assicurate.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le aliquote attualmente in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione RC Professionale è prestata nella forma claims made, a copertura delle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso. Il contratto si è concluso con il pagamento del Premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successivi non vengono pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto, previo versamento di un premio, alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività. Il contratto è annuale e non prevede il tacito rinnovo alla scadenza. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.



Come posso disdire la polizza?

Salvo non diversamente pattuito tra le Parti, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza. In tale ipotesi, la facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o PEC inviata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale indicata in polizza (e non alle scadenze intermedie). Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il Premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto.

Assicurazione RC Professione Avvocati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Sara Assicurazioni Spa



Prodotto: SaraLex

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 20/05/2022 ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2022

- Patrimonio netto: euro **769.499.663,36**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **714.824.663,36**

Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (www.sara.it)

- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **295.019.794**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.215.403**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **968.294.350,64**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **328,2 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile professionale

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Condizione dell'ufficio

RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello/degli studio/i professionale/i descritto/i sulla Scheda di polizza, ubicato/i in Italia.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

- conduzione dello studio assicurato;
- svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dello Assicurato o da lui detenute o possedute;
- proprietà ed esercizio di attrezzature, apparecchiature ed impianti specifici per lo svolgimento dell'attività;
- attività di pulizia;
- spargimento di acqua, anche a seguito di guasti di apparecchi domestici al servizio dello studio;
- proprietà e detenzione di cani, compresa attività di vigilanza effettuata anche con guardiani anche armati;
- proprietà e manutenzione dei fabbricati nei quali è ubicato lo studio assicurato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà, uso e manutenzione di:
 - impianti, fissi e non, destinati alla conduzione dello studio
 - antenne radiotelevisive
 - spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
 - tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente
 - strade private e parcheggi di pertinenza



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione comprende altresì i danni:

- a cose di terzi, compresi i clienti, in consegna e/o custodia all'assicurato;
- a cose degli Addetti;
- a veicoli di terzi, compresi i clienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovantisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio.
- dalla proprietà ed uso di biciclette e velocipedi
- dalla guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza,
- conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture

L'assicurazione, inoltre, opera per:

- la responsabilità civile personale degli Addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, escluso l'Assicurato stesso, compresa la responsabilità personale degli Addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli Addetti, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per attività, lavori o servizi commissionati a terzi e per attività non svolte dagli Addetti, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente.

RCO

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Incendio

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate alle singole partite indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi assicurati:

- Incendio: combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni ed i vapori che derivano da tale combustione.
- Fulmine.
- Esplosione, implosione e scoppio, incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, nonché di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.
- Rovina ascensori e montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.
- Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi.
- Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- Urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
- Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
- Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, trabocco o rigurgito di fognature il tutto di pertinenza del fabbricato. La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione
- Eventi atmosferici intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.
- Eventi socio-politici, intendendosi per tali
- a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,
- b) terrorismo e sabotaggio organizzato.



Che cosa è assicurato?

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residuati del sinistro.
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati;
- le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso.
- le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione.
- le spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato

In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;

- le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, per effetto dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno degli eventi assicurati, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per azione dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un evento assicurato.

GARANZIE INTEGRATIVE (sempre operanti)

Perdita pigioni
Deroga alla proporzionale
Compensazione fra partite
Denuncia circostanziata dei sinistri
Conservazione delle tracce del sinistro
Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria
Indennizzo separato per ciascuna partita
Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche
Buona fede
Anticipo indennizzi
Termini di denuncia dei sinistri
Rinuncia alla rivalsa
Onorario periti
Operazioni peritali
Colpa grave
Coesistenza Assicurazione Elettronica

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Furto

La Società indennizza, nei limiti tutti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti a lui derivati alle cose assicurate da:

Furto all'interno dei locali assicurati,
Rapina e/o estorsione avvenuta nei locali dell'Azienda
Atti vandalici,
Guasti cagionati dai ladri
Rapina commessa su clienti e fornitori.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

Caratteristiche costruttive del fabbricato
Mezzi di chiusura dei locali (24B)
Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato
Ponteggi ed impalcature
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al contraente o all'assicurato
Assicurazione per conto di chi spetta
Coesistenza di scoperti e/o franchigie
Limiti massimi di indennizzo – contenuto
Massimo di indennizzo per mezzo forte

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto"

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa è assicurato?

Elettronica

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono inoltre comprese:

- le spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- le spese e gli onorari del perito.

La Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusivamente per i danni di incendio, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

L'assicurazione è prestata a valore intero, nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Infortuni

L'assicurazione vale per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea, spese di cura) che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale di Avvocato, di Praticante o dipendente o collaboratore di uno studio legale.

E' compreso in garanzia il "rischio in itinere" come rischio collegato al trasferimento da casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve in termini di lunghezza o di tempo.

L'assicurazione comprende anche:

- a) l'asfissia non da origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento od il congelamento;
- e) la folgorazione;
- f) le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
- g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- h) gli infortuni subiti in stato di incoscienza o malore, purché non causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- i) gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario;
- l) gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.

L'assicurazione è inoltre estesa a:

- agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti (rischio volo)
- infortuni determinati da calamità naturali
- infortuni causati da guerra, guerriglia, insurrezione

L'assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Praticante Avvocato	GARANZIA RC Professionale - La condizione particolare Praticante Avvocato dà diritto ad una riduzione del premio del 50% rispetto alla tariffa di RC Professionale
Nuovo Iscritto all'Ordine	GARANZIA RC Professionale - In caso di nuovo iscritto all'ordine si ha diritto ad una riduzione di premio del 15%
Acquisto Congiunto con RC Professionale	GARANZIA RC terzi da conduzione dell'ufficio - In caso di sottoscrizione combinata con la RC Professionale, i premi della RC Conduzione dello studio sono automaticamente scontati del 40%.
Acquisto congiunto con RC Professionale o la Conduzione + Incendio	GARANZIA Furto - In caso di sottoscrizione combinata con la RC Professionale o la conduzione dell'ufficio e l'Incendio, i premi della garanzia Furto sono automaticamente scontati del 10%
Acquisto congiunto con RC Professionale o la Conduzione + Incendio	GARANZIA Elettronica - In caso di sottoscrizione combinata con la RC Professionale o la conduzione dell'Ufficio e l'Incendio, i premi della garanzia Elettronica sono automaticamente scontati del 10%
Incendio Base	GARANZIA Incendio - se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la Società risponde esclusivamente dei danni causati dall'incendio, esplosione, scoppio, fulmine.
Acquisto Congiunto con RC Professionale	GARANZIA Infortuni - In caso di sottoscrizione combinata con la RC Professionale, i premi della garanzia Infortuni sono automaticamente scontati del 20%
n. 2 assicurati	GARANZIA Infortuni - 5% di sconto

n. 3 assicurati	GARANZIA Infortuni – 10% di sconto
n. 4 o più assicurati	GARANZIA Infortuni – 15% di sconto
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Curatore Fallimentare	GARANZIA RC Professionale – se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la garanzia è estesa all'attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. e di Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche; maggiorazione di premio del 20%.
Attività Sindacale	GARANZIA RC Professionale - se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la garanzia è estesa all'attività di attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato; maggiorazione di premio del 30%.
Rilascio Asseverazione/ Visto di conformità	GARANZIA RC Professionale – se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la garanzia è estesa all'attività di apposizione da parte dell'assicurato del visto di conformità per: - assistenza fiscale e compensazione del credito IVA come specificato dal DL 78/09 e la legge di conversione 102/09, DM 164/99, dal D.Lgs 241/97 e dal DL 50/2017, nonché dei crediti come specificato dall' art. 1 comma 574 legge 147/2013, dal DL 50/2017, dal DLgs 175/2014 art.13 e dal DL 193/2016 n.193 (c.d. visto leggero), con esclusione delle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. 164/99 - asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante); maggiorazione di premio del 30%.
Amministratore	GARANZIA RC Professionale - se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la garanzia è estesa all'attività di amministratore o consigliere di amministrazione, limitatamente a ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato; maggiorazione di premio del 50%.
Revisore legale e certificatore di bilanci	GARANZIA RC Professionale - se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la garanzia è estesa all'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci , in Società o Enti diversi da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.
Contenuto a primo rischio assoluto	GARANZIA Incendio - se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, il Contenuto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto: in caso di sinistro non si farà luogo per partita di danno all'applicazione delle regola proporzionale
Rischio locativo	GARANZIA Incendio – se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito della presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato
Ricorso terzi	GARANZIA INCENDIO – Se richiamata nella scheda di polizza, l'estensione copre i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.
Fenomeno elettrico in aumento	GARANZIA INCENDIO – Se richiamata nel simolo di polizza l'estensione copre i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrico ed elettronici, apparecchi e circuiti.
Spese di demolizione e sgombero in aumento	GARANZIA INCENDIO – In quanto richiamata in polizza, l'estensione copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza
Indennità aggiuntiva a percentuale	GARANZIA INCENDIO – In quanto richiamata in polizza, la garanzia vale in caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, e indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario del 15% delle somme complessivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto. La presente garanzia non è operante se attivata partita Maggiori costi.
Maggiori costi	GARANZIA INCENDIO – Questa garanzia, in quanto richiamata in polizza, in caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita relativa partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.
Vetri, cristalli ed insegne	GARANZIA Incendio - La Società assicura, sino a concorrenza delle somme indicate in polizza, le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.

SOMMA INTEGRATIVA RAPINA VALORI	GARANZIA Furto – In quanto richiamata in polizza, la presente Condizione si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla Condizione Speciale sempre operante LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Rapina valori in aumento al limite di indennizzo di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.
PORTAVALORI	GARANZIA Furto – Con questa estensione richiamata in polizza, la Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dello studio legale (ed inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di: furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori; furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; rapina/estorsione.
SOMMA INTEGRATIVA FURTO VALORI custoditi in cassaforte	GARANZIA Furto – Con la presente Condizione, richiamata in polizza, abroga la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla Condizione Speciale sempre operante LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Furto valori custoditi in cassaforte in aumento al limite di indennizzo di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.
SOMMA INTEGRATIVA GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	GARANZIA Furto - La presente Condizione abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e di assicurare la somma integrativa per Guasti cagionati dai ladri in aumento al limite di indennizzo di euro 1.000 previsto nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stessa.
INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI	GARANZIA Furto – Con la presente condizione, richiamata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che: tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione; il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
IMPIANTO AUTOMATICO DI ALLARME ANTIFURTO	GARANZIA Furto – con la presente garanzia richiamata in polizza, il Contraente o l'Assicurato dichiara che i locali sono protetti da un impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.
Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente	GARANZIA Elettronica – Con questa garanzia richiamata nel simolo di polizza, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per: il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini di polizza; la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termine di contratto.
Indennità aggiuntiva	GARANZIA Elettronica – In quanto richiamata in polizza, con questa estensione in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a: - uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo; - applicazione di metodi di lavoro alternativi; - prestazione di servizi da parte di terzi; - lavoro straordinario.
Impiego mobile	GARANZIA Elettronica – Con questa garanzia, richiamata in polizza, Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	non ci sono informazioni ulteriori rispetto al DIP
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

RC PROFESSIONALE

La validità della garanzia è subordinata: al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale; allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed all'assenza nei confronti dell'Assicurato di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per le garanzie per:

- errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
- amministratore di sostegno.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 150.000 limitatamente a danni e perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio.

Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

Responsabilità solidale: fermi restando tutti i termini, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 10.000.

La garanzia per fatto colposo o doloso dei Sostituti Processuali si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000 in caso di fatto doloso.

La garanzia per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di somme di denaro, preziosi o titoli al portatore fermo il limite del massimale, si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500 per sinistro.

La garanzia Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. è prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000 con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro. Relativamente alla attività di gestore della crisi da sovraindebitamento il limite di indennizzo è fissato in euro 1.000.000,00

La garanzia per attività sindacale è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000

Il limite di risarcimento sinistro/anno per l'estensione Rilascio di asseverazione e visto di conformità, qualora il massimale di Polizza sia inferiore, si intende elevato a Euro 3.000.000,00 che rappresenta comunque il massimo esborso della Società per l'estensione contrattuale.

L'assicurazione Attività di amministratore è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza un limite di indennizzo pari a Euro 25.000.

L'assicurazione Revisione legale e certificazione di bilanci è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000.

ESCLUSIONI E RIVALSE

La garanzia non vale per:

- multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido
- responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa
- attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente
- attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti
- attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.
- omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi
- attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali
- perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi
- apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)
- esercizio dell'attività di Trust



Ci sono limiti di copertura?

- errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività
- perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing
- attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
- attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
- danni punitivi o esemplari.

La condizione Attività di curatore fallimentare (e attività seguenti) non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.

La garanzia Attività sindacale non vale per:

- richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali;
- attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno.

RC ESERCIZIO DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MASSIMALE , FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta il massimo esborso della Società qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo riportato lesioni personali o danneggiamento a cose e non si intende cumulabile con quello RCO.

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati e/o tra più Addetti.

I massimali della presente Sezione non si intendono cumulabili con altri previsti per le medesime garanzie dalle altre Sezioni contrattuali se attivate; con l'intesa che, in caso di disaccordo tra le parti verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

La garanzia relativa alle malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro si intende prestata con massimale pari al 50% rispetto a quello indicato sulla Scheda di Polizza.

Salvo diversamente previsto per le garanzie ove prevista franchigia diversa o scoperto, l'assicurazione si intende prestata con applicazione di franchigia di euro 250 per danni a cose.

Per lo svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dello Assicurato o da lui detenute o possedute fino alla concorrenza di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500.

I danni:

- a cose di terzi, compresi i clienti, in consegna e/o custodia all'assicurato, sono coperti fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 25.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250;
- a cose degli Addetti fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 15.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250;
- a veicoli di terzi, compresi i clienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovantisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio, con applicazione di una franchigia di Euro 500;
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500;
- conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 150.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500.

Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Limitatamente alle garanzie di cui ai punti di seguito riportati:

b.1) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;

b.2) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000; b.3) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;

b.4) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;

b.5) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

vale quanto segue

b.1), b.2), b.3) e b.4), l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- € 2.500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato
- € 5.000 per altri Addetti

Limitatamente alla garanzia b.5), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI E RIVALSE

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- esercizio di attività diverse da quelle dichiarate
- circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- provocati da soggetti non facenti parte dello studio
- da incendio,
- da furto e rapina,
- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dello studio,
- a cose trasportate su veicoli,
- a detenzione o impiego di esplosivi,
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.),
- da amianto,
- da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico,
- a natanti ed aeromobili.

Sono escluse le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionali e i danni punitivi ed esemplari.

L'assicurazione RCO non vale per:

1) gli Addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile

2) malattie professionali conseguenti:

2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa

2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Non sono considerati terzi:

- gli Addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
- tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo lavoratori autonomi ai quali l'assicurato abbia commissionato attività specifiche o dei quali l'assicurato si avvalga a qualsiasi titolo, limitatamente a morte o lesioni come definite dall'art. 583 c.p. (escluse le malattie professionali)
- i conducenti di veicoli e le persone che si trovino con l'assicurato nei rapporti di coniuge, genitori, figli, convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, limitatamente ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

INCENDIO

MASSIMALE , FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza con i seguenti sottolimiti:

- Fenomeno elettrico - scoperto minimo e. 100, limite di indennizzo e. 5.000,
- Fuoriuscita di acqua - scoperto 10%, minimo e. 150,
- Occlusione di tubazioni e conduttura nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria – scoperto 10%, minimo e. 150, limite di indennizzo e. 10.000
- Azione del ghiaccio e del gelo – scoperto 10%, minimo e. 250, limite di indennizzo e. 30.000,
- Spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione – scoperto 10%, minimo e. 100, limite di indennizzo e. 5.000,
- Eventi atmosferici – minimo scoperto e. 150, limite di indennizzo 80% delle somme assicurate alle singole partite,
- Grandine ai fragili - minimo scoperto e. 500, limite di indennizzo , 10.000 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo,
- Sovraccarico di neve, scoperto 10%, minimo e. 500, limite di indennizzo 50% delle somme assicurate alle singole partite,
- Eventi socio-politici - atti vandalici o dolosi, scoperto minimo e. 150, limite di indennizzo 80% delle somme assicurate alle singole partite,
- Eventi socio-politici terrorismo e sabotaggio organizzato - scoperto 10%, minimo e. 500, limite di indennizzo 50% delle somme assicurate alle singole partite.
- Gli eventi scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi sono assicurati con una franchigia di euro 150,00 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 80% delle somme assicurate alle singole partite.
- Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro sono garantite fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro.
- Le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso sono corrisposte fino alla concorrenza di € 5.000.
- le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo
- Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:
 - a) Valori: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
 - b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto, per sinistro e per anno assicurativo;

- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

I Limiti sono da intendersi per sinistro e per annualità, se non diversamente specificato.

Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI E RIVALSE

- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali – esclusi gli ordigni esplosivi
- Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere - esclusi i danni:
 - a) al macchinario e all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificato lo scoppio quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
 - b) verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;
 - c) avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra;
- Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi - Sono esclusi i danni: causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;
 - b) causati da usura o carenza di manutenzione;
 - c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
 - d) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.
- Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti – esclusi i danni causati da:
 - a) umidità, stillicidio, ancorché dovuti a rottura;
 - b) usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione
 - c) a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.
- Eventi atmosferici - La Società non risponde dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina; · formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;· cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;subiti da:
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

Sono esclusi, inoltre, i danni:

- causati da valanghe e slavine
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi; ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne, insegne, pannelli solari, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Eventi socio-politici – La Società non risponde dei:

1. danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
3. da scritte o imbrattamento;
4. verificatisi in occasione di furto.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in polizza.

Anche se derivanti da taluno dei Eventi garantiti, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto,
- . Eventi socio-politici;
- dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Non sono assicurate le seguenti cose:

- veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- l'area su cui sorge il fabbricato;
- boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
- preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- le pellicce naturali.



Ci sono limiti di copertura?

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

FURTO

MASSIMALE , FRANCHIGIE E SCOPERTI

Salvo quanto previsto dall'art 1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate di polizza con i seguenti sottolimiti:

- Valori e Preziosi non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 1.000;
- Oggetti d'arte non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro. Qualora sia assicurata una raccolta o collezione e la stessa venga asportata parzialmente la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle ri spettive parti. La Società inoltre non pagherà per una sola serie più di euro 15.000
- Cose particolari: non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro;
- Garanzia Rapina e/o Estorsione – scoperto 20%, Limitatamente a valori, preziosi e Oggetti d'arte;
- Atti vandalici – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 5.000;
- GUASTI CAGIONATI DAI LADRI - limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 1.000;
- RAPINA COMMESSA SU CLIENTI E FORNITORI – scoperto 10%, limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi 300 euro per denaro;
- ONORARIO PERITI - limite di indennizzo pari al 3% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.000;
- ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI – limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 500;
- SOSTITUZIONE SERRATURE – limite di indennizzo pari ad e. 250;
- SPESE SANITARIE Documentate – scoperto 20%, limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 1.000;
- SPESE DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE – limite di indennizzo di e. 1.000;
- Portavalori – scoperto 20%, limite di indennizzo pari alla somma assicurata alla relativa partita;
- Infedeltà dei dipendenti - scoperto 20%, minimo e. 2.500, limite di indennizzo pari alla somma assicurata alla relativa partita.

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

I Limiti sono da intendersi per sinistro e per annualità, se non diversamente specificato.

Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

ESCLUSIONI E RIVALSE

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art.1 - Rischi assicurati della Garanzia Furto;
- causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- causati da e/o verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai Valori, sono esclusi i danni dovuti a:

- truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
- smarrimento o misteriosa sparizione;
- ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
- furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
- furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.



Ci sono limiti di copertura?

ELETRONICA

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione – stabilizzatori.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto;

- La garanzia relativa alle spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;

- La garanzia relativa ai costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;

- La garanzia sulle spese e gli onorari del perito nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;

- Agli effetti della garanzia Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 7.000,00.

- In ordine alla garanzia Indennità aggiuntiva la Società pagherà per singolo sinistro importo non superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000,00;

- La garanzia Impiego Mobile è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00.

ESCLUSIONI E RIVALSE

La Società non indennizza i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;

d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;

e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;

f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;

g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;

La Società non indennizza i danni:

h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;

i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;

l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;

m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;

n) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;

o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;

p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. 1 "Rischi assicurati" punto 2;

r) indiretti, salvo quanto previsto dall'Art. 12 Condizione aggiuntiva della Sezione elettronica;

s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;

t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;

u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

v) causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

w) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;

z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;

- manutenzione preventiva;

- eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;



Ci sono limiti di copertura?

- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

INFORTUNI

MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata indicata sul simplo di polizza ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Se l'infortunio ha come conseguenza la Invalidità permanente definitiva totale o la Inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata indicata sul simplo di polizza.

La liquidazione dell'indennizzo per Invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:

- sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- sulla parte di somma eccedente € 250.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- se l'Invalidità permanente accertata è superiore al 15% della totale, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di Invalidità accertata alla somma assicurata per Invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia;
- se l'Invalidità permanente accertata è pari o superiore al 60% della totale, viene corrisposto l'intero capitale assicurato.

L'indennizzo per inabilità temporanea verrà effettuato a decorrere:

- a) dall'ottavo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza per la parte di somma assicurata non eccedente € 50,
- b) dal sedicesimo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza, per la parte di somma assicurata eccedente € 50.

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura con almeno tre pernottamenti consecutivi, la Società corrisponderà l'indennizzo per inabilità temporanea senza applicazione della franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino ad € 50.

ESCLUSIONI E RIVALSE

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) da suicidio e tentato suicidio;
- f) da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. 4 "Infortuni causati da guerra guerriglia ed insurrezione" del presente contratto;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- h) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplezia, le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione.

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro delle garanzie <u>Incendio</u> e <u>Elettronica</u> il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;</p> <p>b) darne avviso all'Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.</p> <p>c) in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi , dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.</p> <p>d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;</p> <p>e) predisporre un dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.</p> <p>Per i soli danni relativi alla garanzia <u>Elettronica</u>,</p> <p>f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).</p> <p>In caso di sinistro relativo alla Garanzia <u>Furto</u>, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <p>a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;</p> <p>b) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;</p> <p>c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;</p> <p>d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate</p> <p>e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le cose non rubate, le tracce e gli indizi del reato;</p> <p>f) dimostrare la qualità, quantità e valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che la realtà e l'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;</p> <p>g) presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.</p> <p>La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.</p> <p>Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Sono assenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/ strutture convenzionate con la Compagnia</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Tale fattispecie non è prevista</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).
Obblighi dell'impresa	La società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro: 60 giorni per le garanzie di Responsabilità civile e infortuni e 30 giorni per le garanzie Incendio, Furto ed Elettronica, dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	Se non indicato come escluso e qualora il contratto non sia assoggettato a regolazione del premio , il contratto prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, del premio nonché dei massimi indennizzi e dei limiti di garanzia, se espressi in cifra assoluta. Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: Incendio, Furto, Elettronica, Responsabilità civile: 22,25 % (di cui 1% addizionale antirackett); Infortuni: 2,5 %; Infedeltà dipendenti: 12,50 %; Condizioni aggiuntive Incendio "Maggiori costi" e "Indennità aggiuntiva a percentuale": 21,25 %.
Rimborso	Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, in caso di recesso esercitato dalla Società, il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto può avere durata annuale ovvero poliennale. Per i contratti di natura poliennale (pari o superiore ad anni due), per i quali è stata applicata una riduzione del premio risultante dal frontespizio di polizza, la facoltà di disdetta, nei termini di cui sopra, può essere esercitata solo dalla scadenza contrattuale indicata in polizza e non alle scadenze intermedie.
Sospensione	In ordine alla garanzia Furto, La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni: avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</p> <p>Ove la copertura sia connessa all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo, il contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e che ha diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell'eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per l'emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa (lettera al mercato IVASS del 26/08/2015).</p> <p>Se invece il contratto è stato sottoscritto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà esercitare il diritto di recesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 del Codice del Consumo. Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti tramite le agenzie Sara Assicurazioni SpA. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:</p> <p>(i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure</p> <p>(ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.</p> <p>La comunicazione di recesso dovrà tenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.</p>
Risoluzione	Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente può recedere tramite lettera raccomandata o PEC. Il recesso in questo caso ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Avvocati e praticanti avvocato che devono tutelare, nel rispetto degli obblighi di legge, il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimento per danni provocati a terzi nell'esercizio della professione e/o che devono coprire clienti e collaboratori per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a € 162,90.
Per i contratti sottoscritti mediante tecnica di comunicazione a distanza, la quota parte percepita in media dall'intermediario è invece pari a € 81,45.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it . I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it . L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso a questo sistema è obbligatorio.
Negoziazione assistita	Per negoziazione assistita si intende l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Il ricorso a questo sistema è facoltativo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Contratto di assicurazione multirischio per l'Avvocato e il Praticante Avvocato

SaraLex

Condizioni di Assicurazione
Modello: CA11AVV Edizione: 05/2022

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

INDICE

GLOSSARIO	3
Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione	7
Sezione Responsabilità Civile Professionale	10
Che cosa posso assicurare	10
Contro quali danni posso assicurarmi	10
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	12
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	14
Sezione Responsabilità civile verso terzi da conduzione dell'ufficio	15
Che cosa posso assicurare	15
Contro quali danni posso assicurarmi	15
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	16
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	17
Sezione Incendio ed altri danni ai beni	18
Che cosa posso assicurare	18
Contro quali danni posso assicurarmi	18
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	22
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	23
Sezione Furto	24
Che cosa posso assicurare	24
Contro quali danni posso assicurarmi	24
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	26
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	28
Allegato "A"	29
Sezione Elettronica	30
Che cosa posso assicurare	30
Contro quali danni posso assicurarmi	30
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	31
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	33
Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto ed Elettronica	34
Sezione Infortuni	35
Che cosa posso assicurare	35
Contro quali danni posso assicurarmi	35
Come e con quali condizioni operative mi assicuro	36
Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti	37
Allegato 1	38
Allegato 2	39
Cosa fare in caso di sinistro	44
Sezione Responsabilità Civile	44
Sezione Infortuni	44
Sezione Incendio ed altri danni ai beni	44
Sezione Furto	47
Sezione Elettronica	48

GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Addetti: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (**esclusi lavoratori autonomi**).

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Beneficiario: gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte;

Beni assicurati: Fabbricato e Contenuto.

Codice del Consumo: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come successivamente modificato e integrato.

Contenuto: le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate; programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata.

Sono esclusi :

- beni in leasing;
- apparecchiature elettroniche di proprietà di terzi che possano essere considerate merci e quelle che siano in custodia all'assicurato per riparazione o manutenzione;
- telefoni cellulari/smartphone e tablet.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono esclusi (non fanno parte del Contenuto) i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno considerati facenti parte del Contenuto.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Contraente: il soggetto, persona fisica o persona giuridica, che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.

Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O): sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni materiali: il danno risarcibile a sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

Dipendenze: locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza.

Fabbricato: la costruzione edile – di proprietà o in locazione – occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza. Sono compresi: opere di fondazione od interrate; fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

Fatturato: l'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

Fenomeno elettrico: sono manifestazioni di fenomeno elettrico le seguenti fattispecie:

- **corto circuito:** contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- **variazione di corrente:** scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- **sovratensioni:** improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- **arco voltaico:** scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Fissi/Infissi – Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di aerazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia: l'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato. Per la sezione INFORTUNI: la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;

Furto: impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Implosione: repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

Inabilità Temporanea: la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità: la proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo / indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Inferriata: manufatto in barre o tondi, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; oppure fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti;

Infiammabili: sostanze e prodotti non classificabili esplosivi – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiori a 55° C;

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977-allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili Tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di Tipo B o a 400 Kg di infiammabili di Tipo C.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;

Intervento chirurgico: intervento terapeutico o diagnostico realizzato tramite cruentazione dei tessuti, mediante l'uso di strumenti chirurgici nonché diatermocoagulazione, tecnica chirurgica con laser o crioterapia;

Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

Istituto di cura: l'ospedale, la clinica universitaria, l'istituto universitario, la casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità, alla erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche;

Lucchetto di sicurezza: dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buone caratteristiche di resistenza all'effrazione e al taglio;

Malattia: ogni alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio;

Malformazione / difetto fisico: ogni alterazione congenita od acquisita durante lo sviluppo fisiologico che sia evidente o clinicamente diagnosticabile;

Massimale: l'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.
Quando è previsto un limite di indennizzo, **esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso** e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, **si intendono prestati per periodo assicurativo**.

Occlusione: la chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

Partita: insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo assicurativo: ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza

Porta antintrusione: porta omologata a norma UNI 9569 almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Primo rischio assoluto: la forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Regola proporzionale: quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche

Ricovero diurno (Day-Hospital): la permanenza in istituto di cura senza pernottamento, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, nonché cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche;
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Scasso: il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

Scheda di polizza: il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni;

Serratura di sicurezza: dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto dalla sua chiave originale (serratura a chiave) oppure impostando l'esatto codice (serratura a combinazione), avente le seguenti caratteristiche:

- chiave riproducibile soltanto con l'esibizione dell'originale;
- almeno 5 perni se si tratta di serratura a cilindro oppure almeno 5 lastrine se si tratta di serratura a lastrine, oppure almeno 5 arresti se si tratta di serratura a pompa, oppure almeno 3 dischi coassiali se si tratta di serratura a combinazione;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

Società: SARA assicurazioni SpA.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Somma assicurata: la somma entro la quale la Società presta la garanzia;

Stato patologico: ogni alterazione dello stato di salute conseguente a malattia od infortunio;

Studio: l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.

Terrorismo: atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili. Inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore commerciale: il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

Valore a nuovo: la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

- a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;
- b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

Valore Intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti.

Valori riposti: valori come definiti riposti in cassetti, mobili, armadi anche metallici, registratori di cassa purché chiusi a chiave.

Vetro anticrimine: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di ostacolare urti portati ripetutamente e intenzionalmente contro il vetro allo scopo di superarlo per motivi criminali;

Vetro antisfondamento: vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Vetro antiproiettile: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9187, almeno di classe A, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'azione dei proiettili sparati dalle armi da fuoco.

Vetro antivandalismo: vetro stratificato conforme alla norma UNI 9186, ottenuto dall'assemblaggio di due o più lastre di vetro di vario spessore con interposizione di fogli in materiale plastico, in grado di resistere all'urto di oggetti contundenti scagliati con forza da una persona.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Norme comuni che regolano il contratto di assicurazione

Premessa

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante:

- i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza;
- ii) per il tramite della Compagnia che agisca in qualità di distributore;
- iii) per il tramite di intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza.

Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente.

La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una email all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il Contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo email sopra indicato.

Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agente, o il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD@sara.it).

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.**

Art. 2 Altre assicurazioni

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 3 Conclusione del contratto, pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si considera concluso con il pagamento del Premio, il cui importo, unitamente alla separata evidenza del costo relativo alle prestazioni di assistenza, è indicato sul certificato di polizza, ed ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'area riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

(valevole esclusivamente per la garanzia infortuni, qualora acquistata)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio, con particolare riferimento al cambiamento delle attività professionali dichiarate.

In caso di sinistro la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Qualora l'infortunio si verifichi nello svolgimento di una attività professionale dichiarate.

In caso di sinistro la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento del rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Qualora l'infortunio si verifichi nello svolgimento di una attività professionale

diversa da quella indicata nel simplo di polizza mod. 11AVV, l'indennizzo spettante a termini di polizza è corrisposto:

IN MISURA INTEGRALE, se l'attività svolta al momento del sinistro corrisponde ad una classe professionale uguale od inferiore a quella dichiarata;

NELLA PERCENTUALE INDICATA NELLA SOTTOSTANTE TABELLA, se all'attività svolta al momento del sinistro corrisponde una classe professionale più elevata.

Al fine della valutazione del grado di rischio inerente le varie attività professionali, si fa riferimento alla classificazione risultante dall' "Elenco delle attività professionali" (Allegato 2).

Qualora al momento del sinistro l'attività effettivamente svolta dall'Assicurato risulti differente da quella indicata in polizza e risulti tra quelle elencate nella classe professionale "R.D.", non verrà corrisposto alcun indennizzo in quanto tali attività risultano assicurabili solo con esplicita e preventiva autorizzazione della Società.

Per la classificazione di attività eventualmente non citate nell' "Elenco delle attività professionali" saranno utilizzati criteri di equivalenza od analogia ad attività elencate.

		Attività indicata nel modulo di polizza			
		Classe A	Classe B	Classe C	Classe D
Attività al momento del sinistro	Classe A	=	=	=	=
	Classe B	85 %	=	=	=
	Classe C	67 %	80 %	=	=
	Classe D	55 %	65 %	65 %	=

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

Il disposto del presente articolo non è applicabile per la garanzia "Professione avvocato". In caso di disdetta da parte della Società nei termini su indicati, la garanzia "Professione avvocato", verrà mantenuta sino alla fine pattuita del contratto.

Art. 8 Ripensamento dopo la stipulazione – Diritto di recesso anticipato

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente Persona Fisica potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

Art. 9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente. Il contratto può avere una durata annuale ovvero poliennale con il massimo di cinque anni; in quest'ultimo caso il contratto non è rescindibile per la durata contrattuale pattuita, secondo quanto previsto dall'art. 1899 c.c., a fronte di una riduzione del premio di tariffa per un importo pari a quanto previsto in polizza.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Qualora il contratto sia emesso in connessione a mutuo ed il premio sia stato corrisposto dall'Assicurato anticipatamente in un'unica soluzione, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, la Società restituisce al Contraente la parte di premio imponibile (al netto delle imposte) pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Essa è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa la Società, su richiesta del Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo ente vincolatario designato.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 12 Difesa dall'inflazione - Indicizzazione (la cui presenza è indicata sulla Scheda di copertura)

Somme assicurate, limiti di indennizzo (**esclusi quelli espressi in percentuale**) e premio possono essere collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Qualora dalla Scheda di copertura, risulti che il contratto sia soggetto ad indicizzazione, nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente. Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, limiti di indennizzo (**esclusi quelli espressi in percentuale**) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

Art. 13 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Via Po, 20 -00198 Roma – Italia - Fax 06.8475254 - e-mail: gest.reclami@sara.it. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia www.sara.it.

L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 - ivass@pec.ivass.it; (sul sito www.ivass.it è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Oltre al tentativo obbligatorio della mediazione, resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria o ricorrere alla negoziazione assistita.

Per negoziazione assistita si intende: l'istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in via facoltativa, anche al di fuori dei casi in cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio.

Per mediazione si intende l'istituto introdotto con il D. Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente all'art.14 delle Condizioni generali di assicurazione.

Art. 14 Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

Denominazione	Riferimenti
1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	www.camcom.gov.it
2 ADR Center	www.adrcenter.com
3 IFOAP concilia	www.ifoapconcilia.it

Sezione Responsabilità Civile Professionale

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni (patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, a ragione di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi, per fatti verificatosi durante l'esercizio dell'attività professionale in qualità di Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine o Praticante iscritto al Registro dei Praticanti con patrocinio, presso l'Ordine di competenza.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

l'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

- a. attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali ed espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale;
- b. atti preordinati, connessi o consequenziali allo svolgimento dell'attività professionale, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- c. consulenza e/o assistenza stragiudiziale;
- d. redazione di pareri o contratti;
- e. fatto colposo o doloso degli Addetti (esclusi i titolari e i soci) e dei Sostituti Processuali;
- f. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), **sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;**
- g. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possieda una quota superiore al 50%. **L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione, se prevista in polizza;**
- h. danni e perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi anche se derivanti da furto, rapina e/o incendio;
- i. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche;
- j. attività giurisdizionale, tributaria, di mediatore e di amministratore di sostegno, tutore di incapaci, in quanto compatibili con l'attività assicurata;
- k. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato;
- l. multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti, **fino alla concorrenza del limite di indennizzo di euro 30.000.** L'assicurazione è prestata **con applicazione di una franchigia di Euro 3.000.**

Art. 3 Condizioni Aggiuntive

(Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c. e di gestore della crisi da sovraindebitamento ex L 27/1/2012 n. 3 e successive modifiche

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni citate nel titolo della presente condizione aggiuntiva, **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000; fatto salvo per l'attività di gestore della crisi da sovraindebitamento per la quale il limite di indennizzo si intende fissato a Euro 1.000.000.**

L'estensione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro.

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

Attività sindacale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza della attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'Art. 2386 C.C., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'Art. 2403 bis C.C.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000

La garanzia non vale per:

- richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali
- attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

Rilascio di asseverazione e visto di conformità

La Polizza si intende operante, altresì, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali subite dai clienti dell'Assicurato a seguito dell'apposizione da parte dello stesso del visto di conformità per:

- assistenza fiscale e compensazione del credito IVA come specificato dal DL 78/09 e la legge di conversione 102/09, DM 164/99, dal D.Lgs 241/97 e dal DL 50/2017, nonché dei crediti come specificato dall' art. 1 comma 574 legge 147/2013, dal DL 50/2017, dal DLgs 175/2014 art.13 e dal DL 193/2016 n.193 (c.d. visto leggero), **con esclusione delle dichiarazioni dei redditi presentate con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.M. 164/99**

- asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante),

a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili per l'esercizio di tali attività. Il limite di risarcimento sinistro/anno per queste estensioni di garanzia, qualora il massimale di Polizza sia inferiore, si intende elevato a Euro 3.000.000,00 che rappresenta comunque il massimo esborso della Società per l'estensione contrattuale. Si dà atto che l'Assicurato ha dichiarato che il suddetto massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero di visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate.

Fermo ed invariato lo scoperto e il relativo minimo previsto dal contratto la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

L'Assicurato si impegna a rimborsarli alla Società ad avvenuto pagamento da parte della stessa.

Limitatamente alla presente garanzia, l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza e presentate all'Assicurato entro i cinque anni successivi alla cessazione della Polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, sempreché il comportamento colposo che ha cagionato il sinistro sia stato posto in essere durante il periodo di validità del contratto. Qualora l'assicurazione sia prestata per uno studio associato, il massimale dell'assicurazione si intende operante per singolo professionista dello studio.

Attività di amministratore

Limitatamente a ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato l'assicurazione comprende l'attività di amministratore o consigliere di amministrazione.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza un limite di indennizzo pari a Euro 25.000.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

Praticante avvocato

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi clienti, nell'esercizio dell'attività professionale – svolta nei termini delle leggi che la regolano - di Praticante Avvocato, regolarmente iscritto nel relativo registro e abilitato al patrocinio

Revisione legale e certificazione di bilanci

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci, in Società o Enti **diversi** da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da meno di un anno

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000.

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

Professionisti iscritti ad Albo Professionale o che esercitano attività professionale da non più di 2 anni.

L'Assicurato dichiara, e la Società ne prende atto, che svolge l'attività assicurata da non più di 2 anni e/o è iscritto ad Albo Professionale da non più di 2 anni.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4 La validità della garanzia è subordinata:

- al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale;
- allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano ed all'assenza nei confronti dell'Assicurato di eventuali provvedimenti disciplinari (esclusi richiami verbali, avvertimenti e censure).

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso, nominativamente indicati in polizza e come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione, se prevista in polizza.

La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purché fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere nel mondo intero relativi a fattispecie oggetto della presente copertura assicurativa.

Art. 5 Esclusioni

La garanzia non vale per:

1. multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido
2. responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di società soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di società per azioni quotate in borsa
3. attività svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente (salvo quanto disposto dall'Art. 2.g)
4. attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti
5. attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, curatore dell'eredità giacente, delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis c.p.c.
6. omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi
7. attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio, con esclusione dei sostituti processuali
8. perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di preziosi
9. apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)
10. esercizio dell'attività di Trust
11. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività
12. perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing
13. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
14. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
15. attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
16. danni punitivi o esemplari

Art. 6 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
2. le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.
3. i collaboratori, i dipendenti, i sostituti processuali e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto 1) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

Art. 7 Inizio e termine della garanzia

a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto stesso.

b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

c. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, per cause diverse dalla sospensione dall'albo, inclusa la cessazione dell'attività con chiusura della partita iva, l'Assicurato e/o i suoi eredi (in caso di decesso dell'Assicurato) hanno diritto alla proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato stesso e/o ai suoi eredi nei 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'attività, sempre che le richieste di risarcimento si riferiscano ad atti illeciti posti in essere dopo la data di retroattività e durante il periodo di efficacia della presente polizza e comunque prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 100% del premio riferito all'ultima annualità in corso. Ai fini della proroga di cui sopra, il Massimale indicato sul frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che la Società pagherà per tutte le garanzie prestate all'art 2, in conseguenza di richieste di risarcimento presentate contro l'Assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione di cui alla presente clausola.

In caso di sospensione o di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui, a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e/o riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Art. 8 Regolazione del premio (alternativo all'art. 8.1 Individuazione del fatturato e sua variazione)

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili (fatturato), esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Qualora il fatturato relativo al periodo di assicurazione da regolare non fosse disponibile, l'Assicurato, in via alternativa, potrà dichiarare il dato sintetico relativo all'ultima annualità fiscale quale risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal bilancio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società considererà l'omessa dichiarazione dei dati di consuntivo una implicita dichiarazione di assenza di variazioni rispetto al valore preventivato.

Pertanto, entro 120 giorni dalla fine del periodo assicurativo, verrà emessa e perfezionata appendice di regolazione a premio zero.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

d) Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al punto c), risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2. Qualora per inesatte dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 8.1 Individuazione del fatturato e sua variazione (alternativo all'art. 8 Regolazione del premio)

Se il premio è determinato sul fatturato, la tassazione è indicata sulla Scheda di polizza.

Il Contraente, al momento della stipula, deve dichiarare il fatturato previsto per il periodo di durata dell'assicurazione, che viene preso a base per il calcolo del premio.

Qualora il fatturato relativo al periodo di assicurazione da regolare non fosse disponibile, l'Assicurato, in via alternativa, potrà dichiarare il dato sintetico relativo all'ultima annualità fiscale quale risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal bilancio.

Qualora il fatturato effettivamente conseguito nel corso dell'annualità assicurativa - o del minor periodo assicurativo - coincida con il fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurazione verrà rinnovata al medesimo premio.

Nel caso in cui il fatturato effettivamente conseguito fosse differente dal fatturato dichiarato al momento della stipula, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società entro e non oltre la data del rinnovo della copertura, ai sensi dell'art. 1.5 "aggravamento del rischio". La Polizza verrà sostituita per adeguamento al nuovo valore dichiarato, fermo comunque il disposto dell'art. 1.6 "diminuzione del rischio" e il premio minimo.

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

Sanzioni

1. qualora, espletati i controlli di cui al precedente capoverso, risultasse dovuta una differenza attiva di premio a favore della Società superiore al 10% , che avrebbe comportato la sostituzione del contratto in base ai precedenti capoversi, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto al successivo punto 2)
2. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione di variazione o la dichiarazione inesatta, la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
3. Qualora ricorra quanto previsto ai precedente punto 1), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 9 Massimale

- a. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per le garanzie di cui agli Artt. 2.f ed 2.j (limitatamente ad amministratore di sostegno).
Per le garanzie di cui all' Art. 2.h, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 150.000.
Il massimale deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917 comma 3 secondo periodo del c.c.
- b. Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.
- c. **Responsabilità solidale**
Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 10 Scoperto

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 10.000. Per i sostituti processuali, la garanzia, in caso di dolo o colpa, si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000 in caso di fatto doloso.

La garanzia di cui all' Art. 2.h, fermo il limite di cui al precedente Art.9, si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 500 per sinistro.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo €
RC professionale	10%	500,00	Massimale di polizza
Errato trattamento dei dati personali di terzi (D.lgs 196/2003)	10%	500,00	10% del massimale di polizza
Attività di amministrazione di sostegno	10%	500,00	10% del massimale di polizza
Perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, di somme di denaro, preziosi o titoli al portatore	10%	500,00	150.000,00
Attività di sostituto processuale (in caso di atto doloso)	10%	10.000,00	Massimale di polizza
Multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi	==	3.000,00	30.000,00
Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissari, liquidatore, curatore dell'eredità giacente, delegato alle vendite,	10%	2.500,00	100.000,00
Gestore della crisi da sovraindebitamento	10%	2.500,00	1.000.000,00
Attività sindacale	10%	2.500,00	1.000.000,00
Rilascio di asseverazione e visto di conformità	==	==	3.000.000,00
Attività di amministratore	10%	2.500,00	25.000,00
Revisione legale e certificazione di bilanci	10%	2.500,00	100.000,00

Sezione Responsabilità civile verso terzi da conduzione dell'ufficio

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Art. 1.1 Assicurazione responsabilità civile (RCT ed RCO)

La garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT) tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori d'Opera (RCO) tiene indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti dagli addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Rischi assicurati

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

Nei limiti delle somme assicurate, si assicurano i danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello/degli studio/i professionale/i descritto/i sulla Scheda di polizza, ubicato/i in Italia.

L'Assicurazione vale anche per:

- a) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti;
- b) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

L'assicurazione di **responsabilità civile verso terzi (RCT)** vale per:

- a. conduzione dello studio assicurato
- b. svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dello Assicurato o da lui detenute o possedute **fino alla concorrenza di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500**
- c. proprietà ed esercizio di attrezzature, apparecchiature ed impianti specifici per lo svolgimento dell'attività
- d. attività di pulizia
- e. spargimento di acqua, anche a seguito di guasti di apparecchi domestici al servizio dello studio
- f. proprietà e detenzione di cani, compresa attività di vigilanza effettuata anche con guardiani anche armati
- g. proprietà e manutenzione dei fabbricati nei quali è ubicato lo studio assicurato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà, uso e manutenzione di:
 - impianti, fissi e non, destinati alla conduzione dello studio
 - antenne radiotelevisive
 - spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
 - tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente
 - strade private e parcheggi di pertinenza

L'assicurazione comprende altresì i danni:

- h. a cose di terzi, compresi i clienti, in consegna e/o custodia all'assicurato, **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 25.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250.**
- i. a cose degli Addetti fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 15.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250
- j. a veicoli di terzi, compresi i clienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovantisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500.
- k. dalla proprietà ed uso di biciclette e velocipedi
- l. dalla guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
- m. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500
- n. conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 150.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500

L'assicurazione vale anche per:

- o. la responsabilità civile personale degli Addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, escluso l'Assicurato stesso, compresa la responsabilità personale degli Addetti che siano regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli Addetti, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.
- p. gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.
- q. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per attività, lavori o servizi commissionati a terzi e per attività non svolte dagli Addetti, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per gli infortuni sofferti dagli Addetti - **purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge** - di quanto questi sia tenuto a pagare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge.

La garanzia opera altresì per:

- a) quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche e integrazioni;

- b) l'azione di regresso INAIL come previsto dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38/2000;
c) richieste risarcitorie promosse dal lavoratore infortunato per danni differenziali se esistenti;
d) gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti, limitatamente alle somme richieste dall'INAIL in via di regresso;
e) le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

Limitatamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), l'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di:

- Euro 2500 per ciascun danneggiato limitatamente agli Addetti assunti con contratto a tempo indeterminato, per i titolari, per familiari coadiuvanti e per i soci a qualunque titolo dell'Assicurato
- Euro 5.000 per altri Addetti

Limitatamente alla garanzia e), la garanzia si intende prestata con applicazione della franchigia RCT indicata sulla Scheda di Polizza.

L'assicurazione di **responsabilità civile verso terzi (RCO)** vale per:

il rischio delle malattie professionali riconosciute all'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

L'assicurazione non vale per:

- 1) gli Addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile
- 2) malattie professionali conseguenti:
 - 2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa
 - 2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.
- 3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. La presente garanzia si intende prestata con massimale pari al 50% rispetto a quello indicato sulla Scheda di Polizza.

- a) Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.
b) L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 3 Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, il convivente more uxorio, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a)
- c. i collaboratori, i dipendenti ed i sostituti processuali quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo, per i collaboratori ed i dipendenti, per i danni a cose degli addetti
- d. tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo lavoratori autonomi (compresi sostituti processuali) ai quali l'assicurato abbia commissionato attività specifiche o dei quali l'assicurato si avvalga a qualsiasi titolo, limitatamente a morte o lesioni come definite dall'art. 583 c.p. (escluse le malattie professionali).
- e. le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- f. i conducenti di veicoli e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui lett. a., limitatamente a quanto previsto all'Art. 2.1.

Art. 4 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- esercizio di attività diverse da quelle dichiarate
- circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- provocati da soggetti non facenti parte dello studio
- da incendio, salvo quanto dispone l'Art. 2.b.
- da furto e rapina
- da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore
- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dello studio
- a cose trasportate su veicoli
- a detenzione o impiego di esplosivi
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- da amianto
- da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico
- a natanti ed aeromobili

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività professionali e i danni punitivi ed esemplari.

Art. 5 Massimale

- a. L'assicurazione si intende prestata **fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta il massimo esborso della Società qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo riportato lesioni personali o danneggiamento a cose e non si intende cumulabile con quello RCO.**
- b. Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati e/o tra più Addetti.**
- c. I massimali della presente Sezione **non si intendono cumulabili con altri previsti per le medesime garanzie dalle altre Sezioni contrattuali se attivate;** con l'intesa che, in caso di disaccordo tra le parti verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato.
- d. Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti **l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.**

Art. 6 Franchigie e scoperti

Salvo quanto diversamente previsto dall'Art. 1 per le garanzie ove prevista franchigia diversa o scoperto, l'assicurazione si intende prestata **con applicazione di franchigia di euro 250 per danni a cose.**

Art. 7 Validità Territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo €
RCT		Franchigia 250	Massimale di polizza
RCO	==	2.500,00 5.000,00	Massimale di polizza
Danni da incendio	10%	2.500,00	250.000,00
Danni alle cose in consegna e/o custodia		Franchigia 250	25.000,00
Danni a cose degli addetti		Franchigia 250	15.000,00
Danni ai veicoli di terzi, compresi i clienti		Franchigia 500	
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	2.500,00	250.000,00
Danni da inquinamento accidentale	10%	2.500,00	150.000,00
Attività di amministratore	10%	2.500,00	25.000,00

Sezione Incendio ed altri danni ai beni

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni – anche se di proprietà di terzi –, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, compresi gli eventuali magazzini -, che si trovino nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata in polizza e che rientrino nelle seguenti partite:

- Fabbricato
- Contenuto

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Eventi assicurati

2.1 Incendio: combustione con fiamma fuori da appropriato focolare, compresi il sovrariscaldamento, il fumo, le esalazioni ed i vapori che derivano da tale combustione.

2.2 Fulmine

2.3 Esplosione, implosione e scoppio, incluso il danno alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato.

2.4 Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, nonché di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi.

2.5 Rovina ascensori e montacarichi e simili, compresi i danni subiti dai medesimi.

2.6 Fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

2.7 Implosione di serbatoi, contenitori, condutture o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi.

Sono esclusi i danni:

- a) **al macchinario e all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificato lo scoppio quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;**
- b) **verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;**
- c) **avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra.**

2.8 Onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

2.9 Urto veicoli non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al suo servizio.

2.10 Fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi.

Sono esclusi i danni:

- a) **causati a lampade elettriche, tubi catodici, resistenze elettriche, trasformatori elettrici e generatori di corrente, fonti di luce, valvole termoioniche;**
- b) **causati da usura o carenza di manutenzione;**
- c) **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;**
- d) **dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore.**

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore ad € 5.000,00 per sinistro e anno assicurativo. Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di elevare il limite di indennizzo attivando la Condizione particolare aggiuntiva D-Fenomeno elettrico in aumento.

Relativamente alle Apparecchiature Elettroniche **sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna** mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. **Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto.**

2.11 Fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di guasto, occlusione, o di rottura accidentale di impianti, cisterne, contenitori, pluviali, grondaie, condutture o tubature non mobili, di impianti automatici di estinzione del fuoco, trabocco o rigurgito di fognature il tutto di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi i danni causati da:

- a) **umidità, stillicidio, ancorché dovuti a rottura;**
- b) **usura, corrosione, difetto di materiali e mancata manutenzione**
- c) **a merci e prodotti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo.**

L'azione del ghiaccio e del gelo che provochino la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, posti al servizio del fabbricato o dell'attività dichiarata, sono assicurati anche indipendentemente dagli eventi di cui sopra purché, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedentemente al sinistro.

Questo evento è prestato con uno scoperto del 10% per sinistro con un minimo di euro 150,00.

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione con uno scoperto del 10% per sinistro con un minimo di euro 100,00 con un limite di indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

2.12 Eventi atmosferici intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non.

I danni che si verificano all'interno del fabbricato e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dalla violenza di detti eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

La Società non risponde dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

La Società non risponde dei danni subiti da:

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili; baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

L'evento è assicurato con una franchigia di euro 150,00 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 80% delle somme assicurate alle singole partite.

I danni prodotti dalla grandine ai fragili – intendendosi per tali: lastre di cemento amianto (eternit), fibrocemento, e manufatti di vetro o di materia plastica, facenti parte del fabbricato – sono assicurati con una franchigia di euro 500,00 per sinistro ed un limite di indennizzo di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo

Per i danni dovuti a sovraccarico di neve, i danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, sono risarcibili solo se provocati da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Sono esclusi, inoltre, i danni:

- causati da valanghe e slavine
- a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi alla data di costruzione degli stessi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- ai lucernari, vetrate, serramenti in genere, antenne, insegne, pannelli solari, camini, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 500,00; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

2.13 Eventi socio-politici, intendendosi per tali:

- a) scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi,
- b) terrorismo e sabotaggio organizzato.

Questo rischio garantito, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, la **Compagnia non risponde dei danni di cui al comma (a) che precede, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

La Società, ferme restando tutte le Esclusioni previste dall'Art. 6 non risponde dei:

1. danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
2. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
3. da scritte o imbrattamento;
4. verificatisi in occasione di furto.

Relativamente ai danni da Terrorismo e Sabotaggio, la Compagnia non risponde dei danni di contaminazione biologica, nucleare, chimica.

L'evento di cui al comma a) (scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi) è assicurato con una franchigia di euro 150,00 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 80% delle somme assicurate alle singole partite.

L'evento di cui al comma b) (terrorismo e sabotaggio organizzato) è assicurato con uno scoperto del 10% con un minimo di euro 500,00 per sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite.

2.14 I danni diretti e materiali subiti dagli impianti ed apparecchiature di misura, di 11AVV_CG3_19

distribuzione e di utilizzazione, al servizio del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica. Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso.

2.15 Danni consequenziali

La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, per effetto dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno degli eventi assicurati, compresi i guasti cagionati alle cose assicurate per azione dell'Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un evento assicurato.

2.16 Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico idoneo i residui del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro. **Sono escluse le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.**
- b) le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 14 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.**
- c) le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati dal sinistro stesso **fino alla concorrenza di € 5.000** senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 14 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.
- d) le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 25.000 euro per sinistro e per anno assicurativo e senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'Art. 14 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio; la Compagnia effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;
- e) le spese sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.
- f) In caso di dispersione di gas derivante da rottura accidentale degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, la Società indennizza:
 - le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni o parte di esse e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
 - le spese strettamente connesse e necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato e per sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato assicurato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, **la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese indennizzate**, ferme le somme massime sotto indicate. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate e quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. La Società non sarà tenuta a pagare importo superiore a € 10.000 per sinistro ed anno assicurativo. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di una franchigia di € 200 per singolo sinistro.

Art. 3 Condizioni sempre operanti (quando riferite ai rischi assicurati in polizza)

Perdita pigioni

In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.

Resta convenuto tra le Parti che se al momento del sinistro la somma assicurata a tale titolo risultasse inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, verrà applicato il disposto di cui all'Art. 14 Assicurazione Parziale – "Cosa fare in caso di sinistro" delle garanzie Incendio.

Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati ed in uso al Contraente o l'Assicurato - proprietario - che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La presente garanzia non è operante in presenza di polizza collegata "danni da interruzione di esercizio".

Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

Coesistenza Assicurazione Elettronica

Qualora la polizza preveda la operatività della garanzia "Elettronica", dalla presente copertura devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".

Art. 4 Condizioni Aggiuntive

(Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

Incendio Base

In deroga all'art. 1. Oggetto dell'assicurazione – Eventi assicurati della garanzia Incendio, la Società risponde esclusivamente dei danni causati dall'incendio, esplosione, scoppio, fulmine.

Contenuto a Primo Rischio Assoluto

Qualora sia richiamata in polizza la presente condizione aggiuntiva, il Contenuto è prestato nella forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto. In caso di sinistro non si farà luogo quindi, per tale partita, alla applicazione delle regola proporzionale di cui all'Art. 14 Assicurazione Parziale – “Cosa fare in caso di sinistro” delle garanzie Incendio. Parimenti non si intende operante l'art. 3.6 “Compensazione fra partite” della sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.

Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito della presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 14 Assicurazione Parziale - “Cosa fare in caso di sinistro” delle garanzie Incendio qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole od servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, à sensi dell'articolo 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Fenomeno elettrico in aumento

La Società, in aggiunta a quanto previsto all'Art. 1 “Oggetto dell'assicurazione”, ferme le esclusioni di cui al punto 2.10 “Fenomeno elettrico” dell'Art. 2 “Eventi assicurati” indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrico ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica partita di polizza. **La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e il minimo di € 250,00 per ogni sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, elevato del limite di indennizzo di € 5.000,00 previsto dal punto 2.10 dell'Art. 2 “Eventi assicurati”.**

Spese di demolizione e sgombero in aumento

La Società, in aggiunta a quanto previsto all'art. 2.16.a delle Condizioni di assicurazione - e fino alla concorrenza della somma precisata alla specifica partita di polizza, indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del massimale convenuto.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto all'Art. 14 Assicurazione Parziale – “Cosa fare in caso di sinistro” delle garanzie Incendio.

Indennità aggiuntiva a percentuale

La Società, a parziale deroga dell'art. 6 “Esclusioni” lettera d) della garanzia Incendio, in caso di sinistro, indennizzabile a termini della presente Sezione, che provochi una interruzione parziale o totale dell'attività assicurata, indennizza, anche in eccedenza alle somme assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario del 15% delle somme complessivamente assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto.

La presente garanzia non è operante se attivata partita “Maggiori costi”.

Maggiori costi

La Società, a parziale deroga dell'art. 6 “Esclusioni” lettera d) della garanzia Incendio, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita relativa partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari e delle attrezzature imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto di cui disposto all'Art. 14 Assicurazione Parziale – “Cosa fare in caso di sinistro” delle garanzie Incendio.

Questo evento assicurato è prestato con una franchigia di tre giorni e con un limite massimo di 90 giorni.

La presente garanzia non è operante se attivata partita Indennità aggiuntiva a percentuale.

Vetri, cristalli ed insegne

La Società nei limiti ed alle condizioni che seguono assicura, sino a concorrenza delle somme indicate in polizza, le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, non destinati alla vendita ed installate su vetrine o porte, oppure collocate all'interno dell'esercizio, contro i danni materiali e diretti derivanti da rotture. La garanzia è estesa alle lastre, iscrizioni, decorazioni, vetrinette, insegne, installate all'esterno del fabbricato o nelle immediate vicinanze dell'esercizio assicurato.

I danni derivanti dagli eventi predetti sono risarcibili anche se determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e da dolo o colpa grave di altre persone.

Sono assicurate anche le cose di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione s'intende stipulata dal Contraente anche per conto dei terzi proprietari e comproprietari.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto cioè fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, senza applicazione della regola proporzionale.

Non sono risarcibili i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X ecc.);
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane;
- d) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente dei familiari conviventi o, se l'Assicurato è persona giuridica, del legale rappresentante, dei soci delle Società di persone o comunque dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori;
- e) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- f) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; non sono risarcibili i danni:
- g) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano perfettamente integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

Questo evento assicurato è prestato con una franchigia di euro 50,00 per lastra.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5 Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata in base alla condizione che l'edificio del quale fa parte lo studio assicurato sia:

- a) adibito ad abitazione civile e/o ad uffici o studi professionali, per almeno i 2/3 della superficie complessiva dei piani coperti e nella parte residua non esistano industrie, discoteche, night club;
- b) in buone condizioni di statica e manutenzione
- c) costruito, per almeno l'80% delle rispettive superfici, con strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili

Art. 6 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in ciascuna Sezione.

Anche se derivanti da taluno dei Eventi garantiti, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;**
- b) **di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, nazionalizzazione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto, salvo quanto previsto all'art. 2. Eventi assicurati punto 13. Eventi socio-politici;**
- c) **dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.**
- d) **indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**
- e) **occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione ed allagamento, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, mareggiata;**
- f) **subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;**
- g) **di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**

Art. 7 Cose non assicurate

Non sono assicurate le seguenti cose:

- veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- l'area su cui sorge il fabbricato;
- boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
- preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- le pellicce naturali.

Art. 8 Limiti di indennizzo - Contenuto

Per i danni al Contenuto la Società, in caso di sinistro, indennizzerà per:

- a) Valori: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- b) Oggetti d'arte: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per singolo oggetto, per sinistro e per anno assicurativo;
- c) Cose particolari: non più del 10% della somma assicurata per il Contenuto;
- d) Cose contenute in locali non comunicanti con quelli del fabbricato (dipendenze): non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto. In detti locali non sono assicurati valori, preziosi e oggetti d'arte.

Art. 9 Forma di assicurazione

Le coperture della presente Sezione sono prestate nella forma a Valore Intero ad eccezione delle partite/garanzie per le quali è prevista la copertura a primo rischio assoluto.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Salvo gli specifici limiti di indennizzo riportati nelle delimitazioni ed estensioni di garanzia e nelle Condizioni Particolari, la Società non è tenuta all'indennizzo di percentuali o importi per sinistro e per anno, superiori ai seguenti limiti in aggregato sezione danni diretti e danni da interruzione di esercizio:

Eventi assicurati	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
SEZIONE DANNI DIRETTI			
Fenomeno elettrico		100	5.000
Fuoriuscita di acqua	10	150	
Occlusione di tubazioni e conduttura nonché trabocco o rigurgito della rete fognaria	10	150	10.000
Azione del ghiaccio e del gelo	10	250	30.000
Spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione	10	100	5.000
Eventi atmosferici		150	80% delle somme assicurate alle singole partite
Grandine ai fragili		500	10.000 per uno o più sinistri nell'anno assicurativo
Sovraccarico di neve	10	500	50% delle somme assicurate alle singole partite
Eventi socio-politici - atti vandalici o dolosi		150	80% delle somme assicurate alle singole partite
Eventi socio-politici terrorismo e sabotaggio organizzato	10	500	50% delle somme assicurate alle singole partite
CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEZIONE DANNI DIRETTI (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)			
Vetri, cristalli ed insegne		50 per lastra	la somma assicurata alla relativa partita
Maggiori costi		3 giorni	90 giorni

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

I Limiti sono da intendersi per sinistro e per annualità, se non diversamente specificato.

Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

Sezione Furto

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni – anche se di proprietà di terzi –, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, compresi gli eventuali magazzini - che si trovano nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata in polizza e che rientrano nelle partite Contenuto.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Eventi assicurati

A) Furto all'interno dei locali assicurati, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali:

- a. violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
 - 2) uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - 3) uso di chiavi false;
 - 4) uso fraudolento di chiavi vere, smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene con il suo consenso; tale copertura è operante per 3 giorni a partire dal momento in cui l'Assicurato denuncia alla Pubblica Autorità lo smarrimento o la sottrazione;
- b. con scalata, ovvero seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali (corde, scale e simili) o di particolare agilità personale;
- c. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi; E' compreso il furto commesso dagli addetti (esclusi titolari e loro familiari) solo se avviene fuori dalle ore di lavoro, purché l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni e il furto sia commesso a locali chiusi;

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni di furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

È inoltre compreso il furto commesso, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, senza introduzione nei locali:

- i. quando, durante i periodi di chiusura diurna e serale, le vetrine - purché fisse - e le porte-vetrate - purché efficacemente chiuse rimangono protette da solo vetro fisso e il furto avvenga con rottura;
 - ii. attraverso le luci di serramenti, ove ammesse, e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - iii. con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'ufficio.
- B) Rapina e/o estorsione** avvenuta nei locali dell'Azienda, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. **Limitatamente a valori, preziosi ed oggetti d'arte**, la presente estensione di garanzia è prestata **con applicazione di uno scoperto del 20%**.
- C) Atti vandalici**, prestata **con un limite di indennizzo del 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro ed anno assicurativo**.
- D) Guasti cagionati dai ladri** alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi. **La garanzia è prestata con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo**.
La garanzia non opera se il fabbricato risulta disabitato, in corso di costruzione o ristrutturazione al momento del sinistro.
- E) Rapina commessa su clienti e fornitori**. L'assicurazione vale per la perdita di indumenti ed effetti personali, compresi denaro e preziosi, a seguito di rapina avvenuta all'interno dei locali su clienti e fornitori. **La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 300,00 per il denaro.**

Art. 3 Altre spese ed oneri di liquidazione

La Società rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, anche in eccedenza alle somme assicurate:

- a. le spese e gli onorari di competenza del perito in genere che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno - delle Norme comuni alle garanzie Incendio-Furto-Elettronica, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di € 1.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
- b. le spese sostenute per le operazioni di rifacimento dei dati, dei programmi, dei disegni, delle immagini e di quant'altro contenuto nelle cose particolari distrutte o danneggiate da taluno degli eventi assicurati, compreso il costo di ricerca, concepimento, progettazione e ricostruzione **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 500,00; la Compagnia effettua il risarcimento a rifacimento avvenuto e non risponde delle spese sostenute dopo 12 mesi dalla data del sinistro;**

- c. le spese documentate, necessariamente sostenute, per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate con altre uguali o equivalenti a seguito di sottrazione o di smarrimento delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti; **il rimborso sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 60 giorni dal sinistro; in nessun caso la Società pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore a € 250,00;**
- d. le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dagli altri addetti, a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) che abbiano dato origine a sinistro indennizzabile a termini del punto 2.B Rapina e/o estorsione dell'art. 2 - Rischi assicurati della Garanzia Furto o della Condizione Aggiuntiva (operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di polizza) B "Portavalori" della Garanzia Furto
- In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.000,00; il rimborso sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto pari al 20%;**
- e. le spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione allo scopo di migliorare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare, mediante la blindatura di porte o l'installazione di inferriate o meccanismi simili, i mezzi di chiusura dei locali preesistenti al sinistro, contenenti le cose assicurate, se danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine della presente Sezione. **Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro e documentate ai fini della loro definizione. La garanzia è prestata con il limite d'indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 4 Condizioni Aggiuntive (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

A) Somma integrativa rapina valori

Con la presente Condizione Particolare si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla Condizione Speciale sempre operante LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Rapina valori in aumento al limite di indennizzo di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.

B) Portavalori

La Società indennizza i danni derivanti dalla sottrazione di denaro o di valori di pertinenza dello studio legale (ed inerenti l'attività dichiarata) durante il trasporto degli stessi, a seguito di:

1. furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
2. furto, strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
3. rapina/estorsione.

La garanzia è prestata esclusivamente

- a) per denaro e valori portati dall'Assicurato, da uno dei suoi familiari o da un dipendente incaricato, fuori dai locali dell'Azienda, per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o a clienti e viceversa;
- b) durante l'orario di lavoro tra le ore 7 e le ore 23;
- c) per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 65 anni;
- d) in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;

In caso di sinistro, la Società corrisponderà l'indennizzo previa applicazione di uno scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'articolo dell'art. 2 "Altre assicurazioni" delle Norme Comuni, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

C) Somma integrativa furto valori custoditi in cassaforte

Con la presente Condizione Particolare si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista dalla Condizione Speciale sempre operante LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO e di assicurare la somma integrativa per Furto valori custoditi in cassaforte in aumento al limite di indennizzo di Euro 1.000 previsto alla condizione LIMITI MASSIMI DI INDENNIZZO – CONTENUTO stessa.

D) Somma integrativa guasti cagionati dai ladri

Con la presente Condizione Particolare si conviene di abrogare la percentuale di massimo indennizzo del 20% prevista nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento e di assicurare la somma la somma integrativa per Guasti cagionati dai ladri in aumento al limite di indennizzo di euro 1.000 previsto nella Scheda franchigie, scoperti, limiti di risarcimento stessa.

E) Infedeltà dei dipendenti

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti e a condizione che:

- a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- b) il reato sia stato accertato dall'Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell'assicurazione.

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.

L'assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l'infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell'articolo 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%, con un minimo di euro 2.500,00.

F) Impianto automatico di allarme antifurto

Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. il Contraente o l'Assicurato dichiara che i locali sono protetti da un impianto automatico di allarme antifurto e che detto impianto è messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non entrasse in funzione o non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto previsto in polizza.

In caso di mancato funzionamento e/o attivazione la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. Tale scoperto assorbirà eventuali altri scoperti previsti dalla polizza. Se è prevista una franchigia, la stessa, fermo lo scoperto di cui sopra, verrà considerata come minimo assoluto; se sono previste più franchigie il minimo sarà pari alla franchigia più elevata.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 5 Caratteristiche costruttive del fabbricato

La garanzia furto all'interno dei locali assicurati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o coperture di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o

laterizio armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.

Qualora in caso di sinistro avvenuto nei locali assicurati, si riscontri che le caratteristiche costruttive dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente punto, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine della presente sezione restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali.

Art. 6 Mezzi di chiusura dei locali (24B)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Art. 7 Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato

In caso di sinistro, qualora si riscontri che i mezzi di protezione e di chiusura dei locali non fossero conformi a quanto previsto dalla Condizione Particolare Mezzi di chiusura dei locali (24B) la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 2 Altre assicurazioni delle Norme Comuni, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità dei mezzi di protezione e chiusura riguardino aperture diverse da quelle utilizzate dall'autore del furto per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 8 Coesistenza di scoperti e/o franchigie

In caso di coesistenza di scoperti e/o franchigie la percentuale di scoperto massimo da applicare viene fissata nel 30%. Se fosse prevista anche una franchigia, fermi gli scoperti di cui sopra, tale franchigia verrà considerata come minimo assoluto; se fossero previste più franchigie il minimo assoluto sarà pari alla franchigia più elevata.

Art. 9 Limiti massimi di indennizzo – Contenuto

Salvo quanto previsto dall'art 1914 c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole partite riportate di polizza con i seguenti sottolimiti:

- Valori e Preziosi non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 1.000;
- Oggetti d'arte non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro. Qualora sia assicurata una raccolta o collezione e la stessa venga asportata parzialmente la Società risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. La Società inoltre non pagherà per una sola serie più di euro 15.000
- Cose particolari: non più del 20% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di Euro 5.000 per singolo oggetto e per sinistro.

Art. 10 Massimo di indennizzo per mezzo forte

Ferma la somma assicurata, in nessun caso la Società corrisponderà un indennizzo superiore ai limiti sottoindicati per ciascun mezzo forte di custodia:

15.000,00 euro per ogni armadio corazzato o cassaforte senza grado dichiarato dal costruttore e di peso inferiore a 1.000 Kg o cassaforte di livello 0 EN/ICIM

25.000,00 euro per ogni cassaforte di grado A (o superiore) o cassaforte di I livello EN/ICIM (o superiore) o cassaforte priva di grado dichiarato dal costruttore ma di peso superiore a 1.000 Kg

I limiti massimi di indennizzo sono definiti indifferentemente dal fatto che la garanzia stessa sia prestata con la sola presente polizza oppure con contemporanee altre polizze, anche di diversi assicuratori.

Resta pertanto convenuto che, ove coesistano più assicurazioni sugli stessi enti e per gli stessi rischi, la Società sarà obbligata al massimo per la sola quota parte che si otterrà applicando a ciascun limite sopra indicato per ogni singolo mezzo di custodia, il rapporto tra la somma assicurata con la presente polizza e la totalità delle somme assicurate, partita per partita, di tutte le assicurazioni esistenti al momento del sinistro, esclusa comunque ogni responsabilità solidale

Art. 11 Ponteggi ed impalcature

Qualora sul fabbricato contenente le cose assicurate fossero eretti per qualsivoglia motivo ponteggi, impalcature o strutture similari, ancorché allarmati, sull'ammontare del danno verrà applicato uno scoperto del 20% dell'importo liquidato a termini di polizza, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri. L'Assicurato è esonerato dal darne notizia all'Assicuratore.

Art. 12 Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà l'indennizzo decurtato di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, pena la decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 2 "Altre assicurazioni" delle Norme Comuni, senza tener conto dello scoperto, con il relativo minimo che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 13 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto".

Art. 14 Coesistenza assicurazione elettronica

Qualora la polizza preveda l'operatività della garanzia "Elettronica", dalla copertura della presente Garanzia **devono intendersi esclusi i beni rientranti nella definizione "apparecchiature elettroniche".**

Art. 15 Esclusioni

La Società non indennizza, oltre a quelli già esclusi nelle singole garanzie, i danni:

- a) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 30 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a Valori e Preziosi la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- b) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, o, se l'Assicurato è una persona giuridica, dal Legale rappresentante, dai Soci delle Società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dei dipendenti, salvo quanto previsto dall'art. 2 – "Eventi assicurati" della Garanzia Furto ;
- d) causati da incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato,
- f) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
- g) causati da e/o verificatisi in occasione di guerra anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i) indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- j) ai veicoli a motore in genere, purché non siano oggetto di produzione, riparazione o custodia, relativi all'attività assicurata.

Relativamente ai Valori, in aggiunta alle esclusioni sopra riportate, sono esclusi i danni dovuti a:

1. truffa da parte di persone non dipendenti dell'Assicurato;
2. smarrimento o misteriosa sparizione;
3. ammanchi o perdite di qualsiasi genere;
4. furto dei Valori non rinchiusi nei mezzi di custodia quando nei locali non vi sia la presenza di addetti;
5. furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Salvo gli specifici limiti di indennizzo riportati nelle delimitazioni ed estensioni di garanzia e nelle Condizioni Particolari, la Società non è tenuta all'indennizzo di percentuali o importi per sinistro e per anno, superiori ai seguenti limiti in aggregato sezione danni diretti e danni da interruzione di esercizio:

Eventi assicurati	Scoperto %	Franchigia/Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Garanzia Rapina e/o Estorsione	20	Limitatamente a valori, preziosi e Oggetti d'arte	
ATTI VANDALICI			10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 5.000
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	10		20% della somma assicurata per il contenuto con il Massimo di euro 1.000
RAPINA COMMESSA SU CLIENTI E FORNITORI			20% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 2.000 per indumenti, effetti personali e preziosi 300 euro per denaro
Altre spese ed oneri di liquidazione			
ONORARIO PERITI			3% dell'indennizzo con il massimo di euro 1.000
ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI			10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di euro 500
SOSTITUZIONE SERRATURE			250
SPESE SANITARIE Documentate			10% della somma assicurata per il contenuto con il Massimo di euro 1.000
SPESE DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE			Euro 1.000,00
CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valgono soltanto quelle espressamente richiamate in polizza)			
Portavalori	20		La somma assicurata alla relativa partita
Infedeltà dei dipendenti	20	2.500	La somma assicurata alla relativa partita

Le Franchigie a carico dell'Assicurato si intendono per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente indicato in altre parti del presente contratto.

I Limiti sono da intendersi per sinistro e per annualità, se non diversamente specificato.

Per tutte le Sezioni, restano fermi, se previsti in polizza, gli ulteriori limiti e franchigie.

Qualora, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, risultassero contemporaneamente applicabili più detrazioni tra quelle previste in polizza, dall'indennizzo verrà dedotta unicamente la detrazione più elevata tra quelle così contemporaneamente applicabili.

Allegato "A"

Caratteristiche dei mezzi di custodia (normativa A.N.I.A.)

Sono "mezzi di custodia": armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza o corazzate, cassette di sicurezza (tradizionali, antieffrazione e antirapina), casse continue di versamento, distributori automatici di valori (cash dispenser e cambiavalute automatici), mezzi forti adibiti al temporaneo deposito di valori.

Tali mezzi devono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive:

Armadio corazzato

A. Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti. Battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere.

B. Movimento di chiusura:

- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

C. Peso minimo: 300 kg.

Cassaforte di grado A

A Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).

B Movimento di chiusura:

- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure su profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

C Peso minimo: 200 kg.

N.B. - Le casseforti di peso inferiore a 200 kg debbono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno parete.

Cassaforte di grado B

A Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti-cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente.

B Movimento di chiusura:

- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.

C Peso minimo: 700 kg.

Cassaforte di grado C

A Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure a 50 mm qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).

B Movimento di chiusura:

- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli od a lama continua, posti su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo, nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
- con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.

C Peso minimo: 700 kg.

Caratteristica dei mezzi di custodia (normativa UNI - EN - ICIM)

La norma UNI- EN 1143-1, classifica i mezzi di custodia in quattordici gradi da 0 a 13 ottenuti in base a prove soggettive.

Il sistema di certificazione ICIM, che trae origine dal progetto di normativa europea di cui sopra, si basa sui seguenti documenti:

ICIM 45R003	Regolamento per la certificazione dei prodotti;
ICIM 45R004	Regolamento per l'uso del Marchio di Conformità ICIM da parte di aziende con Certificazione di Prodotto ICIM;
ICIM 70R002	Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per casseforti e camere corazzate;
ICIM 70R013	Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per gli armadi corazzati;
ICIM 70R018	Regole particolari per la concessione di autorizzazione all'uso del marchio di conformità ICIM per le casseforti per casse automatiche (Atm)

Sezione Elettronica

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Che cosa si assicura

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni di pertinenza dell'attività specificata in polizza - compresi gli eventuali magazzini -, che si trovano nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata in polizza e che rientrano nella partita "Apparecchiature elettroniche", come da definizione contenuta nel Glossario.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Eventi assicurati:

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati esclusivamente ai beni rientranti nella definizione di apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è prestata nei limiti e con gli scoperti previsti all'art. 14

Sono inoltre comprese:

1. **le spese di sgombero e trasporto** dei residui del sinistro fino alla più vicina discarica, le spese per rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi e per consentire il ripristino degli apparecchi danneggiati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
2. **i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili** che l'Assicurato dovesse sostenere, in caso di danni indennizzabile ai conduttori esterni collegati agli apparecchi assicurati. Per conduttori esterni devono intendersi tutti i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata;
3. **le spese e gli onorari del perito** che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto di cui all'Art. 4 - Procedura per la valutazione del danno - delle Norme comuni alle garanzie Incendio-Furto-Elettronica" nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, **il tutto fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza con massimo di € 3.000,00 anche in eccedenza alla somma assicurata.**

Art. 3 Condizioni aggiuntive (Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

A) Supporto dati e software in licenza d'uso e programmi di utente

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:

1. **il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti** a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione. **Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione e/o a seguito di eliminazione per errore o per svista.**

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 1 anno dal giorno del sinistro vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni;

2. **la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti** in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termine della presente sezione.

Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari, o comunque non avvengono entro 1 anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

L'Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d'uso, all'atto dell'acquisto dei programmi, l'impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 7.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è a Primo Rischio Assoluto.

B) Indennità aggiuntiva

A parziale deroga dell'Art. 13 "Esclusioni" lett. r) della Sezione elettronica, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società indennizza le spese straordinarie documentate, sostenute nei 30 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro, anche in eccedenza alla somma assicurata alla partita Elettronica, purché necessarie, per il proseguimento dell'attività relative a:

- uso di un impianto o di un apparecchio sostitutivo;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazione di servizi da parte di terzi;
- lavoro straordinario.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state comunque sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell'attività.

In nessun caso la Società indennizzerà spese sostenute trascorsi 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro, né pagherà per singolo sinistro importo superiore al 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con massimo di € 5.000,00.

C) Impiego mobile

Le "apparecchiature elettroniche" sono assicurate anche all'esterno del fabbricato durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio italiano, compresa Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati e utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Relativamente alle garanzie furto/rapina/scippo l'assicurazione opera esclusivamente per il furto degli enti assicurati quando:

- a) sono posti sottotetto a fabbricati diversi da quello indicati in polizza a condizione che il furto sia stato commesso con le modalità previste all'Art. 2 "Eventi assicurati" della Sezione furto;
- b) sono lasciati all'interno di autoveicoli a condizioni che il furto sia commesso con scasso dei mezzi di chiusura del veicolo; l'assicurazione copre inoltre la sottrazione, compiuta sull'Assicurato o su un suo dipendente incaricato, delle attrezzature e degli strumenti professionali, fra le ore 07:00 e le ore 23:00 a seguito di:
- c) furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona che trasporta i beni;
- d) furto strappando di mano o di dosso alla persona i beni (scippo);
- e) rapina/estorsione.

La garanzia è operante esclusivamente per i beni di proprietà del Contraente e/o dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata:

- con lo scoperto del 25% relativamente ai punti b), c), d), e) della Condizione Aggiuntiva C) Impiego Mobile;
- con lo scoperto e relativo minimo previsti per la Sezione Elettronica nell'Art "Rischi assicurati", relativamente a tutti gli altri danni assicurati.

In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e anno assicurativo importo superiore al 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00.

La presente condizione aggiuntiva è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 4 Caratteristiche costruttive del fabbricato (danni da incendio e da furto)

I danni materiali e diretti derivanti da incendio delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'attività esercitata e le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate siano conformi a quanto previsto all'art. 5 "Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato" della garanzia Incendio. I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che le caratteristiche del fabbricato contenente le cose assicurate e i mezzi di protezione e chiusura dello stesso siano conformi a quanto descritto nella "Garanzia Furto" agli artt. 5 "Caratteristiche costruttive del fabbricato" e 6 "Mezzi di chiusura dei locali".

Art. 5 Modalità di perpetrazione del furto

I danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse con le modalità previste dell'art. 2 "Eventi assicurati" della Sezione furto che si intende integralmente richiamato.

Si intendono espressamente richiamate le Condizioni 11) Ponteggi ed impalcature e 12) Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato

di cui alla Sezione Furto e art. 7) Scoperto per mezzi di chiusura non conformi a quanto dichiarato ed 8) Coesistenza di scoperti e/o franchigie della sezione Furto.

Art. 6 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti, esclusivamente per i danni di incendio, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente o dolo o colpa grave delle persone del cui fatto deve rispondere a norma di legge.

Art. 7 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 8 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori abituali di merci e servizi, i clienti, i dipendenti, i locatari e/o proprietari, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 9 Valore assicurabile - Assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Art. 10 Conservazione delle cose assicurate

Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

Art. 11 Coesistenza Assicurazione Incendio e Furto

Le "apparecchiature elettroniche" assicurate con la presente sezione sono escluse dalle coperture previste dalle garanzie Incendio e/o Furto e Rapina.

Art. 12 Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a valore intero. L'Art. 3 "Condizioni aggiuntive" "A) Supporti dati, software in licenza d'uso e programmi di utente" e "C) Impiego mobile" sono prestate a Primo rischio assoluto.

Art. 13 Esclusioni

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra o in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei loro familiari o conviventi di fatto, degli Amministratori, o dei soci a responsabilità illimitata, del Legale Rappresentante;
- d) causati da maremoti, terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche e frane, tromba marina, neve, inondazione, allagamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga;
- e) da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario;
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento, limitatamente alla parte direttamente danneggiata, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- i) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non stipulato;
- l) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
- m) verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, comprese le relative operazioni di carico e scarico;
- n) di natura elettrica verificatisi senza concorso di causa esterna;
- o) di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo, o a difetti noti al Contraente, o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- q) per i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili salvo quanto previsto dall'art. 2 "Eventi assicurati";
- r) indiretti, salvo quanto previsto dall'Art. 3 lett. B Condizione aggiuntiva della Sezione elettronica;
- s) da caduta accidentale di apparecchiature ad impiego mobile;
- t) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- u) ai tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- v) causati da (o connessi a) cyber risks e virus informatici.

Sono inoltre esclusi:

- w) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti;
- z) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico dell'impianto.

Sono comunque esclusi i danni da Fenomeno Elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d'ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

Art. 14 Massimale e scoperti

La garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata alla partita Elettronica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singola apparecchiatura, dello scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Nel caso in cui la sovratensione colpisca l'apparecchiatura elettronica senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l'applicazione di uno scoperto del 25% dell'indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all'apparecchiatura assicurata e i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione di uno scoperto pari al 50% dell'indennizzo dovuto

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scop.to %	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo Euro
Elettronica	10%	250,00	Somma assicurata
Spese di sgombero e trasporto dei residui del sinistro	10%	250,00	3.000,00
Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili	10%	250,00	3.000,00
Spese onorari del perito	10%	250,00	10% dell'indennizzo, con il limite di euro 3.000,00
Supporto dati e software	10%	250,00	15% dell'indennizzo, con il limite di euro 7.000,00
Indennità aggiuntiva	10%	250,00	15% dell'indennizzo, con il limite di euro 7.000,00
Apparecchiature a impiego mobile: se lasciate all'interno di autoveicoli, in caso di furto/scippo/rapina o estorsione	25%	==	15% dell'indennizzo, con il limite di euro 1.000,00
Apparecchiature a impiego mobile: se posti sottotetto a fabbricati	10%	250,00	15% dell'indennizzo, con il limite di euro 1.000,00
Danno da fenomeno elettrico di origine esterna in presenza di sistemi di protezione attivati	25%	==	Somma assicurata
Danno da fenomeno elettrico di origine esterna in assenza o mancata attivazione di sistemi di protezione	50%	==	Somma assicurata

Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto ed Elettronica

Art. 1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente assicurazione si intende stipulata per conto proprio e di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato (se diverso dal Contraente), restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e **il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

Art. 3 Trasloco

In caso di trasloco delle cose assicurate presso altra ubicazione, fermo quanto previsto per l'eventuale aggravamento di rischio, le garanzie sono estese alla nuova ubicazione per il periodo strettamente necessario alle operazioni di trasloco e con il massimo di 7 giorni. L'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre i 7 giorni la presente estensione di garanzia cessa la sua efficacia e il contratto dovrà essere sostituito per assicurare la nuova ubicazione di rischio.

Sezione Infortuni

Che cosa posso assicurare

Art. 1 Cosa si assicura

Si assicurano gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività professionale di: avvocato, praticante, dipendente o collaboratore di uno studio legale. Si intende compresa la copertura del "rischio in itinere", intendendosi per tale il rischio collegato al trasferimento da casa al lavoro e viceversa utilizzando il percorso più breve in termini di lunghezza o di tempo.

Nei limiti sopra indicati l'assicurazione comprende anche:

- a) l'asfissia non da origine morbosa;
- b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) l'annegamento;
- d) l'assideramento od il congelamento;
- e) la folgorazione;
- f) le conseguenze di morsi di animali o punture di insetti, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
- g) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- h) gli infortuni subiti in stato di incoscienza o malore, purché non causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
- i) gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e del Beneficiario;
- l) gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva.

Sempre nei limiti sopra indicati l'assicurazione è inoltre estesa ai rischi indicati nei successivi art. 6 "Rischio volo", art. 7 "Infortuni determinati da calamità naturali", art. 8 "Infortuni causati da guerra, guerriglia, o insurrezione" del presente contratto, nei limiti e con le modalità ivi descritte.

Contro quali danni posso assicurarmi

Art. 2 Morte

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde la somma assicurata indicata sul simplo di polizza ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente.

Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Art. 3 Invalidità permanente

A.1.i.a. Se l'infortunio ha come conseguenza la Invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata indicata sul simplo di polizza.

A.1.i.b. Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle menomazioni elencate nella "Tabella per la valutazione del grado di Invalidità permanente da infortunio" di cui all'Allegato 1.

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

A.1.i.c. Se l'infortunio ha come conseguenza una Invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti nella Tabella di cui all'Allegato 1, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella Tabella di cui all'Allegato 1, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità Permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella Tabella di cui all'Allegato 1 e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

A.1.i.d. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di Invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella Tabella di cui all'Allegato 1 e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere, al massimo, il valore del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 4 Inabilità temporanea

Se l'infortunio indennizzabile a termini di polizza ha come conseguenza una inabilità temporanea, la Società corrisponde la somma assicurata indicata sul simplo di polizza:

- a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività principali e secondarie dichiarate;
- b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni per ogni infortunio.

Art. 5 Rimborso spese sanitarie

a) Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio la Società rimborsa - fino a concorrenza della somma assicurata - indicata sul simplo di polizza - le spese effettivamente sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- visite mediche e specialistiche, consulti;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- prestazioni infermieristiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso o da un istituto di cura all'altro;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- cure e protesi odontoiatriche rese necessarie da infortunio, con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegati nella protesi sono rimborsabili fino a concorrenza di € 1.000 mentre non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sanitarie sopra elencate che non risultino avvenute durante il ricovero (anche diurno) in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese verrà effettuato previa deduzione di uno scoperto, che resterà a carico dell'Assicurato, pari al 20% delle spese indennizzabili, ed il cui importo in cifra assoluta non potrà comunque essere inferiore a € 75.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata su presentazione degli originali della documentazione medica, e delle relative note, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'assicurato, la Società restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle note, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente polizza dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in Euro. Per i paesi non aderenti all'Euro, il cambio sarà quello medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio italiano dei Cambi.

Art. 6 Rischio volo

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1 "Rischi assicurati", a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11 "Rischi esclusi dall'assicurazione" del presente contratto, più avanti riportato, l'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico (o privato) di passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:

- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;
- su aeromobili di Aereoclubs;
- su apparecchi per il volo da diporto sportivo.

La copertura inizia dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso.

Art. 7 Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

Art. 8 Infortuni causati da guerra, guerriglia o insurrezione

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 11 "Rischi esclusi dall'assicurazione" del presente contratto, più avanti riportato, sono compresi nell'assicurazione gli infortuni causati da guerra (dichiarata e non), guerriglia, insurrezione, o da atti di terrorismo che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi, a condizione che l'Assicurato già si trovasse nello Stato nel quale insorge la guerra o l'insurrezione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

Art. 9 Anticipo indennizzo

Qualora sulla base della documentazione acquisita la percentuale di Invalidità permanente sia stimata pari o superiore al 20%, la Società riconosce, su richiesta dell'Assicurato, un anticipo pari al 50% del presumibile indennizzo definitivo. Qualora a guarigione avvenuta l'indennizzo dovuto sulla base della invalidità permanente accertata in via definitiva dovesse risultare inferiore a quanto corrisposto a titolo di "anticipo indennizzo", la Società ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto.

Art. 10 Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, la percentuale di cui all'art. 3 "Invalidità permanente" del presente contratto sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente.

Art. 11 Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) da suicidio e tentato suicidio;
- f) da guerre (dichiarate e non), guerriglie ed insurrezioni, salvo quanto disposto dall'art. 8 "Infortuni causati da guerra guerriglia ed insurrezione" del presente contratto;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- h) da atti di terrorismo verificatisi fuori dal territorio della Repubblica Italiana, in Paesi nei quali erano già in corso, prima dell'arrivo dell'Assicurato, atti di belligeranza (come guerra, anche se non dichiarata, guerriglia, insurrezioni) e/o occupazioni militari.

Sono inoltre esclusi gli infarti, l'apoplessia, le ernie di qualsiasi tipo e localizzazione.

Art. 12 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici.

La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 13 Franchigie

Franchigia assoluta e differenziata sulla Invalidità permanente

la liquidazione dell'indennizzo per Invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità:

- a. sulla parte di somma assicurata fino a € 250.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- b. sulla parte di somma eccedente € 250.000 non si farà luogo ad indennizzo quando l'Invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente;
- c. se l'Invalidità permanente accertata è superiore al 15% della totale, l'indennizzo è liquidato applicando la percentuale di Invalidità accertata alla somma assicurata per Invalidità permanente totale, senza alcuna franchigia;
- d. se l'Invalidità permanente accertata è pari o superiore al 60% della totale, viene corrisposto l'intero capitale assicurato.

Franchigia assoluta e differenziata sulla Inabilità temporanea

L'indennizzo per inabilità temporanea verrà effettuato a decorrere:

- a) dall'ottavo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza per la parte di somma assicurata non eccedente € 50,
- b) dal sedicesimo giorno successivo a quello computabile ai sensi di polizza, per la parte di somma assicurata eccedente € 50.

In caso di infortunio che comporti un ricovero in istituto di cura con almeno tre pernottamenti consecutivi, la Società corrisponderà l'indennizzo per inabilità temporanea senza applicazione della franchigia di 7 giorni sulla parte di somma assicurata fino ad € 50.

Art. 14 Validità Territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 15 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto	Franchigia / Minimo di scoperto Euro	Limite di indennizzo
Invalidità Permanente	==	5% sulla parte di somma assicurata fino a 250.000 10% sulla parte di somma assicurata oltre 250.000	Somma assicurata
Inabilità Temporanea	==	7 giorni sulla parte di somma assicurata fino 50 euro 15 giorni sulla parte di somma assicurata oltre 50 euro	365 giorni
Rimborso Spese Sanitarie	20% con un minimo di euro 75 per prestazioni eseguite fuori ricovero		365 giorni

Allegato 1

Tabella per la valutazione del grado di Invalidità permanente da infortunio

<i>Perdita, anatomica o funzionale, di:</i>	<i>Destro</i>	<i>Sinistro</i>
- un arto superiore	70%	60%
- una mano o un avambraccio	60%	50%
- un pollice	18%	16%
- un indice	14%	12%
- un medio	8%	6%
- un anulare	8%	6%
- un mignolo	12%	10%
- una falange ungueale del pollice	9%	8%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
<i>Anchilosi</i>		
- di una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
- della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
- del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
- del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
<i>Paralisi completa:</i>		
- del nervo radiale	35%	30%
- del nervo ulnare	20%	17%
<i>Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:</i>		
- al di sopra della meta' della coscia	70%	
- al di sotto della meta' della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
- al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
<i>Perdita anatomica o funzionale di:</i>		
- un piede	40%	
- ambedue i piedi	100%	
- un alluce	5%	
- un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
- falange ungueale dell'alluce	2,5%	
<i>Anchilosi:</i>		
- dell'anca in posizione favorevole	35%	
- del ginocchio in estensione	25%	
- della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
- della tibio-tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%	
<i>Paralisi completa del nervo:</i>		
- sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
- una vertebra cervicale	12%	
- una vertebra dorsale	5%	
- 12° dorsale	10%	
- una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del sacro	3%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%	
<i>Perdita totale, anatomica o funzionale di:</i>		
- un occhio	25%	
- ambedue gli occhi	100%	
<i>Sordità completa di:</i>		
- un orecchio	10%	
- ambedue gli orecchi	40%	

Stenosi nasale assoluta:	
- monolaterale	4%
- bilaterale	10%
Perdita anatomica di:	
- un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Allegato 2

ELENCO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI

Classe Professionale A

Agenti :

- di cambio o di borsa od immobili
- di commercio
- di investigazione
- di pubblicità, teatrali, di collocamento, cinematografici
- di assicurazione

Agricoltori che non prendono parte a lavori manuali

Antiquari senza restauro

Allevatori di animali che non prestano lavoro manuale

Amministratori

Archeologo che non partecipa a scavi

Architetti occupati prevalentemente in ufficio

Arredatori

Assistenti sociali (anche geriatrici)

Autotrasportatori, titolari di impresa che non prestano lavoro manuale

Avvocati - Procuratori Legali

Badanti

Bambini età prescolare (0-5 anni)

Benestanti senza particolari occupazioni

Barbieri

Biologi senza uso di sostanze chimiche

Benestanti senza particolari occupazioni

Bigliettai

Call center (addetto)

Cancelliere

Casalinghe

Cassieri (banca, cinema, teatro, ecc.)

Clero (esclusi missionari)

Commercialisti (liberi professionisti)

Consulenti aziendali

Corrieri (amministrativo)

Dentisti

Diplomatico

Dirigenti occupati solo in ufficio

Dirigenti occupati anche all'esterno escluso accesso a cantieri, ponti, impalcature, ecc.

Disegnatori occupati solo in ufficio

Distributori automatici di carburante (gestori) senza operazioni di manutenzione, lavaggio e simili

Enologi ed enotecnici

Erboristi

Estetisti / Truccatori

Farmacisti

Figurinista

Fotografi anche all'esterno esclusi fotoreporter all'estero

Galleristi (galleria d'arte)

Geologi occupati solo in ufficio

Geometri occupati solo in ufficio

Giornalisti: cronisti e corrispondenti esclusi inviati all'estero

Hostess di terra

Igienista dentale

Impiegati amministrativi in genere

Imprenditori in genere che non lavorano manualmente

Ingegneri occupati solo in ufficio

Insegnanti di materie non sperimentali e non di pratica professionale

Insegnanti di materie sperimentali anche in laboratorio o di pratica professionale

Interpreti

Istruttori di teoria di scuola guida

Magazzinieri - senza impiego di mezzi di sollevamento
 Magistrati - Giudici
 Manicure
 Massaggiatori
 Medici (esclusi effetti emanazioni radioattive per medici radiologi)
 Militare (impiegato in ufficio mansioni amministrative no all'etero)
 Musicisti
 Negozi - Esercizi commerciali (proprietari od addetti) :
 - abiti, confezioni, mercerie, pellicce, tessuti
 - articoli in pelle, calzature
 - giocattoli, articoli sportivi
 - cartolerie, librerie
 - articoli od apparecchi fotografici e di ottica, dischi e musica, strumenti musicali
 - rivendita pane, latterie, pasticcerie e gelaterie senza produzione propria
 - tabaccherie, profumerie, drogherie, vini e liquori
 - elettrodomestici, radio TV, mobili, articoli igienico-sanitari : per tutti, esclusa l'installazione
 - frutta e verdura,
 - casalinghi
 - bar, caffè, bottiglierie
 - animali
 - articoli religiosi
 Notai
 Odontotecnici
 Ostetriche
 Parrucchieri da donna
 Pedicure
 Pensionati
 Periti liberi professionisti
 Pittori (no impalcature)
 Pompe funebri (ufficio)
 Promotori finanziari
 Psicanalisti - Psicologi
 Puericultrici
 Revisore dei conti
 Ricevitoria lotto
 Sarti
 Scrittori
 Segretari comunali
 Sociologi
 Studenti
 Vetrinisti

Classe Professionale B

Agenti marittimi (commissario avaria)
 Agrimensori ed agronomi
 Albergatori
 Allenatori sportivi - Insegnanti di discipline sportive
 Allevatori di animali che prestano lavoro manuale (altri animali diversi da equini, ovini, suini)
 Ambulanti
 Animatori turistici / Disk Jockey
 Antiquari con restauro (vedi restauratori)
 Apicoltori
 Arbitri
 Architetti che accedono anche ai cantieri
 Armaioli (solo vendita)
 Armatori
 Attori, cantanti, direttori artistici
 Autisti di autovetture in servizio privato, taxi, autoambulanze, autofficine
 Autorimesse: esercenti che non lavorano manualmente
 Bagnini
 Bidelli
 Bigiotteria (lavorazione)
 Biliardi e biliardini, videogiochi (gestori di sale di)
 Biologi con uso di sostanze chimiche
 Callisti – podologi
 Cameraman (no estero)
 Camerieri
 Cantinieri
 Cappellai -Guantai
 Casari
 Cave a giorno : proprietari od addetti che non lavorano manualmente
 Ceramiche, maioliche, porcellane (lavorazione)
 Cesellatori
 Cinematografi (operatori)
 Commessi viaggiatori - Piazzisti
 Concessionari auto-motoveicoli

Cordami (lavorazione)
 Custodi / Guardarobieri / Uscieri
 Decoratori, intonacatori, stuccatori - solo a terra
 Dirigenti occupati anche all'esterno con accesso a cantieri, ponti, impalcature
 Disegnatori con accesso ai cantieri
 Disinfestatori
 Disoccupati
 Distributori automatici di carburante (gestori) con manutenzione, lavaggio e simili
 Dog Sitter
 Domestici/e / Collaboratori Familiari
 Ebanisti - Intarsiatori - Intagliatori di legno - Impagliatori (sedie - recipienti)
 Esattori - Ufficiali giudiziari
 Fattorini e messi
 Fiorai
 Fisioterapisti
 Fornai
 Fuochisti, addetti ad impianti di riscaldamento
 Geometri che accedono anche ai cantieri
 Giardinieri - Vivaisti - Orticoltori
 Gommisti
 Guardiacaccia - Guardiapesca - Guardie campestri
 Guide turistiche
 Imballatori
 Imbalsamatori
 Impiegati tecnici
 Indossatori/trici
 Infermieri diplomati / Paramedici
 Ingegneri che accedono anche ai cantieri
 Insegne : installazione fino a 4 mt. da terra
 Ispettori di assicurazione/bancari
 Istruttore di pratica di scuola guida
 Lavanderie, tintorie, stirerie (addetti)
 Linotipisti, litografi
 Liutaio
 Macchine da scrivere, calcolatrici e computer (riparazioni)
 Macellai (no macellazione)
 Maestro di sci
 Materassai
 Mediatori in genere
 Modellisti
 Modisti - Magliaie - Bustaie - Camiciaie
 Necrofori
 Negozi - Esercizi commerciali (proprietari od addetti) :
 - elettrodomestici, radio TV, mobili, articolo igienico-sanitari :compresa istallazione/ no antenne
 - ferramenta, colori e vernici, accessori per autoveicoli
 - oreficerie, orologerie, gioiellerie
 - panettiere, pasticcerie, gelaterie; per tutti compresa produzione propria
 - salumerie, rosticcerie, pescherie
 Orologiai (riparazione)
 Ortopedici (fabbricanti di apparecchi)
 Pastori
 Pellicciai
 Pittori : artisti su impalcature
 Pompe funebri (trasporto)
 Portavalori
 Postini - Pony express
 Pulizie, addetti (interni)
 Rammendatrici - Ricamatrici
 Registi cine/teatro/televisione
 Restauratori in genere
 Rilegatori di libri
 Riparatori radio TV
 Ristoratori (ristoranti, trattorie, pizzerie - proprietario ed addetti)
 Sagrestano
 Scenografo / Coreografo
 Scultori (anche intagliatori)
 Sindacalisti
 Tappezzieri
 Tessili (lavorazione)
 Topografi
 Uscieri - Portieri di stabili, di alberghi
 Vasai
 Veterinari
 Vigili urbani

Classe Professionale C

Accalappiacani
Allevatori di animali che prestano lavoro manuale (equini, bovini, suini)
Analisti chimici
Antennisti (installatori di antenne RADIO - TV)
Ascensoristi
Autisti di autobus pubblici e da turismo o di autocarri e motocarri senza carico e scarico
Autorimesse: addetti a lavori di riparazione, manutenzione, lavaggio, etc.
Barcaioli
Biciclette (vendite e riparazioni)
Borse e pelletterie (fabbricazione di)
Botanici
Bronzo e rame (lavorazione)
Calzolai
Canestri (fabbricazione di)
Cantonieri
Carrozzeri di autoveicoli
Cartiere (addetti)
Cave a giorno senza uso di mine : proprietari od addetti che lavorano manualmente
Chimici (fabbricazione)
Collaudatori di autoveicoli - esclusi modelli da competizione
Corniciai
Corrieri con recapito
Cromatori e nichelatori
Cuochi
Cuoi e pellami (lavorazione)
Decoratori, intonacatori, stuccatori su impalcature o ponti
Elettrauto
Elettricisti che lavorano all'interno di edifici od a contatto con correnti a bassa tensione (600 V corrente continua e 400 V corrente alternata)
Floricoltori
Fonditori
Fabbri solo a terra
Fuochisti in impianti industriali
Galvanoplastica (addetti)
Geologi occupati anche all'esterno
Giornalai
Guardie notturne, giurate
Idraulici solo all'interno di edifici od a terra
Imbianchini (v. decoratori)
Impiegati con accesso a cantieri o ambienti con sostanze tossiche
Imprenditori edili che prendono parte a lavoro manuale
Insegnante di equitazione
Lucidatori (pelle, mobili, metalli)
Macellai (si macellazione)
Macchinisti di treno
Maniscalchi - Stallieri
Marinai
Marmisti solo a terra
Montatori meccanici
Materie plastiche (stampaggio di)
Meccanici
Mobili (fabbricazione di)
Mosaicisti solo all'interno dei prefabbricati
Mugnai
Netturbini - operatori ecologici
Pavimentatori e piastrellisti
Plastica - stampaggio lamiere plastiche
Pulizie, addetti (in esterni)
Riscaldamento - installazione e/o riparazioni
Saldatori (con lavorazione autogena od elettrica)
Scalpellini non in cava
Scaricatori portuale/doganale/mercati
Soffiatori di vetro
Specchi (lavorazione)
Strumenti musicali (fabbricazione)
Sughero (lavorazione)
Tipografi
Tornitori
Vulcanizzatori
Zincografi

Classe Professionale D

Agricoltori che prendono parte a lavori manuali
Archeologo che partecipa a scavi solo nell'ambito della Unione Europea
Armaioli (produzione, riparazione, preparazione cartucce)
Abbattitori di piante/boscaioli
Autisti di autocarri e motocarri con carico e scarico
Autotrasportatori che guidano anche veicoli, con carico e scarico
Bottai
Carpentieri
Cave a giorno con uso di mine : proprietari od addetti che lavorano manualmente
Celluloide, plastica e simili (lavorazione)
Demolitore di autoveicoli
Edile acrobata
Elettricisti che lavorano all'esterno di edifici e/o a contatto con correnti ad alta tensione
Fabbri anche su impalcature e ponti
Facchini
Falegnami
Fuochi d'artificio - lavorazione
Gruisti
Idraulici con accesso a ponti, impalcature e tetti
Insegne : installazione oltre i 4 mt. da terra o su tetti
Lattonieri anche su impalcature e ponti
Marmisti anche su impalcature e ponti
Miniere (addetti)
Mosaicisti con accesso a ponti e impalcature
Muratori
Pescatori
Spazzacamini
Trattoristi / macchine movimento terra / Trivellatore
Verniciatori su impalcature, tetti, esterno navi
Vetrai
Vigili del fuoco

Classe professionale "R.D." (assicurabili solo con esplicita e preventiva autorizzazione della Società).

Ballerine professioniste
Cameraman inviati speciali all'estero
Fotoreporter all'estero
Giornalisti inviati speciali all'estero
Guide alpine
Militari (anche Guardia Forestale)
Missionari
Palombari
Poliziotti/Questori
Skipper
Sommozzatori / Palombari
Speleologi
Sport motonautici
Sport agonistici

Cosa fare in caso di sinistro

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Sezione Responsabilità Civile

Art. 1 Professione Avvocato e Responsabilità civile verso terzi da conduzione dell'ufficio

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Gestione delle vertenze di danno

(valevole esclusivamente per le garanzie "Professione avvocato" e "responsabilità civile verso terzi da conduzione dell'ufficio")

La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L'assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell'atto giudiziario dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Limitatamente all'Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) - con riguardo alle azioni civili promosse dal lavoratore infortunato ai fini del risarcimento del danno differenziale - previa richiesta dell'Assicurato negli stessi termini temporali previsti al precedente capoverso - la Compagnia, qualora ne abbia interesse, assume a proprie spese altresì la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sezione Infortuni

Art. 1 Garanzie Infortuni

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.

In ogni caso, l'Assicurato, o, in caso di morte, i beneficiari, deve sempre consentire alla Società, le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia, ed, in caso di ricovero, ove richiesto dalla Società, produrre copia conforme all'originale della cartella clinica completa.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Controversie - Arbitrato irrituale

(valevole esclusivamente per la garanzia "Infortuni")

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli contenuti nelle precedenti sezioni.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art.10 - "Criteri d'indennizzabilità" della garanzia Infortuni, possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Sezione Incendio ed altri danni ai beni

Art. 1 Garanzie Incendio

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 5 Deroga alla proporzionale

A parziale deroga all'Art. 13 "Assicurazione Parziale", si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, qualora inferiore, il disposto del successivo articolo Art. 3.5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (garanzia incendio)

1) La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di polizza, secondo i seguenti criteri:

I) FABBRICATO

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

II) MACCHINARIO - ATTREZZATURA - ARREDAMENTO

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

2) Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "fabbricato" - "macchinario, attrezzature, arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo". Tale supplemento d'indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

- superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del sinistro" (Art. 1907 del C. C.), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del sinistro";
- uguale od inferiore al "valore al momento del sinistro", non verrà riconosciuto.

3) Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni del comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.

4) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

5) Agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui alle Condizioni di Assicurazione.

6) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e macchinari/attrezzatura in stato di attività.

Art. 7 Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale od inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- a. la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- b. non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- c. la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

Art. 8 Conservazione delle tracce del sinistro

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, fermo restando l'obbligo della conservazione dei residui e delle macerie, è accordata all'Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito della Società entro il decimo giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Art. 9 Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga del successivo art. 4 - Pagamento dell'indennizzo -, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di "decreto di archiviazione penale", purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal "decreto di archiviazione penale" risulti una causa di decadenza della garanzia

Art. 10 Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui al successivo art. 4 - Pagamento dell'indennizzo -, verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto art. 4, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Art. 11 Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche

Si dà atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurata e/o che la stessa dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.

Art. 12 Onorario periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto del successivo Art. 2 - Procedura per la valutazione del danno -, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di euro 1.600 (milleseicento) per annualità assicurativa, fermo quanto stabilito al successivo Art. 13 "Assicurazione Parziale"

Art. 13 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 14 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 15 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione Furto

Art. 1 Garanzie Furto

In caso di sinistro relativo alla Garanzia "Furto", il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare a richiesta della Società tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. Il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi i 2 mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della stessa di rifiutare l'abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 4 Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 5 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

Le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 6 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è valutato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento ad uno di altri eventuali pregiudizi.

Art. 7 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione Elettronica

Art. 1 Garanzie Elettronica

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le spese relative sono a carico della Società secondo quanto previsto dall'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di danno presumibilmente doloso, fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui sopra, questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Art. 3 Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 5 Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

A1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato, nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;

A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) difalato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui al precedente Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro lett. d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) Nel caso di danno non riparabile:

B1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

B2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B1), difalato dell'importo stimato come a B2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i 4 anni successivi a quello di ricostruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) ovvero del punto b), o una delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

B3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

B4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B3), difalato dell'importo stimato come a B4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B1) - B2) oppure B3) - B4) a secondo del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'ammontare del danno così ottenuto, entro i limiti d'indennizzo ed il massimale di polizza, saranno detratte le franchigie e gli scoperti pattuiti.

Art. 6 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Norme comuni alle garanzie Incendio – Furto - Elettronica

Art. 1 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 2 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti;

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro é avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3 Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti Artt. 3.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle Garanzie Incendio, 4.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle garanzie Furto, 5.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle garanzie Elettronica;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione propri di ogni sezione;

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del successivo Art. 2 "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 4 Pagamento dell'indennizzo - Obblighi della Società

Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto all' Art. 6 "Esclusioni" della garanzia Incendio lett. a), all' Art.13 "Esclusioni" lett. b) della garanzia Furto o all'art. 13 "Esclusioni" lett. c) della garanzia Elettronica.

Art. 5 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini del presente contratto ed in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00 (cinquantamila) in caso di sinistro che riguardi la Sezione Incendio, € 5.000,00 (cinquemila) in caso di sinistro che riguardi le Sezioni Furto ed Elettronica.

L'obbligazione della Società è condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 500.000,00 (duecentocinquantamila) – o a quanto eventualmente indicato nel "Prospetto Limiti di Indennizzo", qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

**Pagina lasciata
intenzionalmente in bianco**